

Bologna - 8 Novembre 2004  
Aula Magna Regione Emilia Romagna  
via Aldo Moro, 30

# Costruire bene ed in sicurezza

 QUASIC

NuovaQuasco

Segreteria Tecnico-Organizzativa:  
NuovaQuasco S.r.l.  
Via E. Zacconi, 18 - 40127 Bologna  
tel.: 051 6337811 - fax: 051 6337814  
E-mail: [Info@nuovaquasco.it](mailto:Info@nuovaquasco.it)





---

**Assessorato Programmazione e Sviluppo Territoriale ,  
Cooperazione col Sistema delle Autonomie, Organizzazione  
Servizio Politiche Abitative**

**NuovaQuasco**

QUALITÀ DEGLI APPALTI E SOSTENIBILITÀ DEL COSTRUIRE



# **LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI**

---

***RUOLO E RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE***

*gennaio 2006*

*Il presente volume costituisce uno dei prodotti di una attività di ricerca realizzata da NuovaQuasco per conto del Servizio Politiche Abitative della Regione Emilia-Romagna.*

*Il gruppo di lavoro NuovaQuasco è composto da:*

*Arch. Barbara Rontini*

*Ing. Tommaso Simeoni*

*Arch. Stefano Stefani*

*Il gruppo di lavoro della Regione Emilia Romagna è composto da:*

*Ing. Vito Vitali (Servizio Politiche Abitative)*

*Arch. Alberto Mario Cioni (Servizio Sviluppo e Programmazione dell'Attività Edilizia)*

*Ing. Armando Tazzioli (Servizio Riqualificazione Urbana)*

*Franca Sepe e Daria Dodi (Segreteria del Gruppo di Lavoro)*



## INDICE

Prefazione .....	5
Premessa .....	7
Gli obiettivi e l'impostazione della guida.....	8
La definizione dei ruoli previsti nel D.Lgs. 494/96 e successive modifiche .....	9
Chi è il Committente .....	9
Chi è il Responsabile dei Lavori .....	9
Che cosa fa il Committente o il Responsabile dei Lavori.....	10
Chi è il Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione (CSP) .....	16
Che cosa fa il Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione .....	17
Chi è il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) .....	17
Che cosa fa il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione .....	17
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza .....	18
Chi è il Datore di Lavoro .....	18
Che cosa fa il Datore di Lavoro .....	18
Chi è il Lavoratore Autonomo .....	20
Che cosa fa il Lavoratore Autonomo .....	20
I compiti e le attività del Committente o Responsabile dei Lavori nella fase di progettazione	21
Valutare la presenza di più imprese .....	25
Valutare l'entità presunta pari o superiore i 200 ugx .....	26
Valutare la presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato II del D. Lgs. 494/96 .....	27
Prevedere la durata dei lavori o fasi di lavoro.....	32
Attenersi alle misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori .....	33
Designare i Coordinatori per la Sicurezza (CSP e CSE) .....	34
La verifica delle competenze professionali dei Coordinatori per la Sicurezza .....	34
Designare il Coordinatore per la Progettazione.....	37

Pianificare le attività di controllo sugli obblighi del CSP e CSE .....	38
Valutare il Piano di Sicurezza e Coordinamento .....	39
La stima dei costi della sicurezza .....	42
Valutare il Fascicolo Tecnico dell'opera .....	47
I compiti e le attività del Committente o Responsabile dei Lavori nella fase di affidamento dei lavori.....	50
Trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare le offerte .....	51
Verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi .....	51
Designare il Coordinatore per la Esecuzione .....	56
I compiti e le attività del Committente o Responsabile dei Lavori nella fase di esecuzione e collaudo dei lavori.....	58
Comunicare i nominativi dei coordinatori per la sicurezza.....	59
Inviare la Notifica Preliminare .....	59
Verificare la regolarità previdenziale ed assicurativa dei lavoratori delle imprese presenti in cantiere .....	61
Controllare l'attività del Coordinatore in fase di esecuzione .....	62
Adottare dei provvedimenti in seguito a segnalazioni del Coordinatore per l'esecuzione ..	66
Allegati.....	68

## PREFAZIONE

*Il settore delle costruzioni è caratterizzato da una elevata frequenza di incidenti sul lavoro. Si tratta di una situazione particolare sia per le condizioni di lavoro date dalla temporaneità e mobilità dei cantieri, sia per le forme organizzative d'impresa. Una particolarità riconosciuta anche dalla normativa dove è definito, oltre alle disposizioni generali sulla sicurezza e igiene del lavoro, un quadro specifico che coinvolge le imprese, i professionisti ed i committenti.*

*Nel contempo, nonostante siano trascorsi dieci anni dal recepimento delle direttive comunitarie in materia di sicurezza nei cantieri, la situazione permane estremamente grave, anche in conseguenza della fortissima frammentazione del tessuto produttivo, della ancora scarsa preparazione delle maestranze, della perdurante scarsa sensibilità rispetto al tema.*

*Troppo spesso l'arte di arrangiarsi lascia spazio a situazioni di fortuna che poco hanno a vedere con il rispetto delle norme di prevenzione e gli infortuni si verificano soprattutto a causa di quegli agenti materiali che si trasformano in agenti pericolosi perché non realizzati o utilizzati secondo le norme.*

*Come conseguenza, il settore delle costruzioni è ancora oggi un settore in cui il numero degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali rimane particolarmente elevato, soprattutto per quel che riguarda gli infortuni gravi o addirittura mortali.*

*Servono dunque iniziative che sensibilizzino gli operatori del settore rispetto alle problematiche della sicurezza in cantiere e, soprattutto, che li aiutino a risolvere concretamente i problemi legati alla pericolosità di un ambiente di lavoro assolutamente peculiare e di non facile gestione, avviandosi verso lo sviluppo di una "cultura della sicurezza", da tanti auspicata, da pochi adottata.*

*Da qui la decisione, da parte della Regione Emilia Romagna, di intervenire in prima persona nel proprio campo di interesse, quello dell'edilizia residenziale a contributo pubblico. Si è così avviato il progetto "costruire bene e in sicurezza", con lo specifico intento di promuovere nei cantieri di edilizia residenziale pubblica una maggior consapevolezza sul tema della sicurezza, e di diffondere quelle situazioni di eccellenza che possono costituire un ulteriore valore aggiunto dell'intervento pubblico in questo settore.*

*Oltre cinquanta cantieri, sparsi sull'intero territorio regionale, sono stati oggetto di indagine, con l'intervento di personale altamente qualificato a supporto degli operatori coinvolti. Ne sono scaturite diverse occasioni di riflessione, tra cui l'esigenza di mettere a disposizione degli operatori interessati una serie di strumenti operativi di supporto alle attività di loro competenza e responsabilità.*

*Questo volume vuole essere una prima prova tangibile del nostro impegno, che proseguirà nel tempo con ulteriori azioni condivise con gli operatori interessati.*

*Arch. Giovanni De Marchi*

*Direttore Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità  
Regione Emilia-Romagna*



## PREMESSA

Il settore delle costruzioni è un comparto produttivo caratterizzato da una elevata frequenza di incidenti sul lavoro e da numerosi casi di morte o infortunio permanente.

Uno dei capisaldi della direttiva cantieri (57/92/CEE), concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili, è il suo sesto "considerando" che cita: "*considerando che le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianificazione dei lavori all'atto della progettazione dell'opera hanno influito su più della metà degli infortuni del lavoro nei cantieri della Comunità*".

E' proprio da questo caposaldo che discende l'impostazione della direttiva e del suo recepimento in Italia, costituito dal D.Lgs. 494/96 e sue successive modifiche e integrazioni, in cui è chiaro che bisogna intervenire a monte del ciclo del costruire coinvolgendo le figure che operano in tale fase, a partire soprattutto dal committente e, quindi, dai suoi ausiliari per la prevenzione, che la norma individua nel responsabile dei lavori e nelle figure tecniche dei coordinatori per la sicurezza.

Purtroppo, nonostante il recepimento della direttiva comunitaria in materia, la situazione degli infortuni nei cantieri edili rimane ancora estremamente grave. La chiave di lettura di questo fenomeno è da ricercarsi tanto nella frammentazione del tessuto produttivo e nella scarsa preparazione delle maestranze, quanto nella scarsa attenzione rivolta ai problemi della sicurezza in fase di programmazione e progettazione degli interventi, e finanche nella ancora scarsa sensibilità e consapevolezza della committenza privata e pubblica.

La Regione Emilia Romagna vuole offrire con questa guida un supporto alla committenza pubblica, affinché sia chiaro il ruolo che il committente ricopre nella delicata fase di progettazione e pianificazione dei lavori prevedendo sempre a monte l'insorgere di rischi per interferenze lavorative eliminabili con scelte oculate.

Viene, dunque, esplicitamente riconosciuta l'importanza del committente e dei suoi ausiliari tecnici nel sistema di prevenzione dai rischi e dalle malattie professionali in cantiere, attribuendo loro un ruolo determinante:

- nelle scelte effettuate in fase di progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro;
- nella scelta e nella verifica delle imprese che vengono ad operare in cantiere, con una attenzione particolare alle problematiche connesse alla regolarità assicurativa e previdenziale nonché sotto il profilo dell'applicazione delle norme di sicurezza;

- nella definizione dei tempi complessivi di realizzazione dell'opera, garantendo la loro congruità con le esigenze di un lavoro sicuro;
- nella pianificazione temporale e spaziale dei lavori per evitare l'insorgere di rischi legati alle interferenze lavorative;
- nella definizione, già dalla fase progettuale, di quelle misure che potranno meglio garantire un lavoro sicuro anche per le successive fasi di manutenzione dell'opera progettata.

## **GLI OBIETTIVI E L'IMPOSTAZIONE DELLA GUIDA**

Da quanto sopra ricordato nasce l'importanza e l'utilità della presente guida, che ha l'obiettivo principale di fornire al committente dell'opera pubblica un pratico strumento che lo supporti nella corretta applicazione della normativa sulla sicurezza per i cantieri temporanei e mobili: essa si rivolge dunque ai lettori che operano nell'ambito degli appalti di lavori pubblici mettendo a fuoco i contenuti del D.Lgs. 494/96 e dei suoi successivi decreti di modifica ed integrazione attraverso i quali la legge attribuisce alle figure richiamate specifici ruoli e compiti in materia di sicurezza.

La guida percorre le azioni che competono alla committenza pubblica nelle tre fasi che caratterizzano la realizzazione dell'opera (fase progettuale, fase di gara e fase esecutiva), e per ciascuna fase vengono individuate le azioni per soddisfare gli obblighi e i compiti enunciati dalla norma. Vengono inoltre forniti dei modelli di documenti a supporto delle singole fasi o attività, al fine di rendere più agevole il compito del committente. Nell'elaborazione del contenuto della guida si è tenuto conto della normativa in vigore, all'attuale livello di aggiornamento; inoltre, è stata preziosa fonte di indicazioni e materiali il documento "Integrazioni operative predisposte dall'Assessorato alla Sanità delle Regione Emilia Romagna alle linee guida per l'applicazione del D.Lgs. 494/96 elaborato dal coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome", predisposto dalla task-force D.Lgs. 626/94 regionale.

L'auspicio è dunque che la guida proposta possa diventare un utile strumento di lavoro, verso una maggior responsabilizzazione della committenza e quindi, a cascata, una selezione più responsabile dei professionisti individuati come coordinatori, la realizzazione di strumenti di pianificazione della sicurezza più qualificati e incisivi, l'arrivo in cantiere di imprese più strutturate e che offrono maggiori garanzie ai fini della prevenzione dei rischi: la maggior consapevolezza e responsabilizzazione del committente in tema di sicurezza rappresenta, in definitiva, una indispensabile premessa alla lotta sempre aperta contro gli infortuni e le malattie professionali in cantiere.

## LA DEFINIZIONE DEI RUOLI PREVISTI NEL D.LGS. 494/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE

### Chi è il Committente

Il D.Lgs. 494/96 identifica il Committente come il soggetto *“per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”*. Nel caso di appalto di opera pubblica, il Committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. Il Committente per le Amministrazioni Pubbliche locali è dunque identificabile, secondo quanto indicato nel D.Lgs. 267/00, nella figura del Dirigente *“quale soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto”*.

Va precisato che il Committente deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili. Pertanto, nell'ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori (Circ. Min. Lav. n.41/1997), quale figura investita dal ruolo garante della sicurezza nei cantieri.

### Chi è il Responsabile dei Lavori

Il D.Lgs. 494/96 identifica il Responsabile dei Lavori nel soggetto *“che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera”*. Nel caso di appalto di opera pubblica il Responsabile dei Lavori è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modifiche.

Il Committente *“è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei Lavori”* (art.6/1 D.Lgs. 528/99), ma *“rimane comunque responsabile per culpa in eligendo e culpa in vigilando”* (Circolare 41 del 1997 del Ministero del Lavoro)

Il Responsabile Unico del Procedimento assume il ruolo di Responsabile dei Lavori qualora il soggetto che, deputato a rappresentare il Committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previste (D.P.R. 554/99 art. 8, comma 2).

*“La designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico”*. In tal caso si consiglia di prendere come riferimento il modello **DOC. DC/1** “Conferimento incarico al responsabile dei lavori”, riportato in allegato.

La persona designata come Responsabile dei Lavori nella figura di Responsabile Unico del Procedimento deve:

- avere requisiti minimi che la qualificano idonea alla nomina: “[...] è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti è un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni” (D.P.R. 554/99 art. 7 comma 4).
- essere un soggetto che lavora all'interno dell'Amministrazione appaltante, come lavoratore dipendente.

Riassumendo, ne consegue che:

- un lavoro pubblico può essere realizzato anche in mancanza del Responsabile dei Lavori, perchè comunque esiste sempre il Committente;
- colui che è stato nominato RUP non diventa automaticamente Responsabile dei Lavori;
- il RUP assume anche il ruolo di Responsabile dei Lavori (e le relative responsabilità penali) solo se è stato espressamente incaricato dal Committente, con un provvedimento esplicito nel quale siano stati indicati i compiti delegati. In presenza di un delegante ed un delegato la responsabilità penale potrebbe essere attribuita ad entrambi, ma se la delega di funzioni è stata posta in essere correttamente, solo il delegato risponderà dell'illecito;
- la delega al Responsabile dei Lavori non può essere imposta dal Committente facendo leva sul potere gerarchico, ma deve essere accettata dal RUP esplicitamente o per fatti e comportamenti concludenti;
- in quei lavori pubblici nei quali il Committente è anche RUP non è possibile designare una terza persona quale Responsabile dei Lavori;
- poiché il RUP deve essere interno all'amministrazione appaltante, il Responsabile dei Lavori non può mai essere soggetto esterno all'amministrazione e, quindi, non potrà coincidere con il progettista o il direttore dei lavori libero professionista.

In altri termini, mentre un Committente è sempre presente (e non potrebbe mancare altrimenti non vi sarebbe contratto di appalto) il Responsabile dei lavori può non esserci.

### **Che cosa fa il Committente o il Responsabile dei Lavori**

Il Committente o Responsabile dei lavori devono in particolare rispettare l'art. 3 del D.Lgs 626/94 e l'art. 3 del D.Lgs. 494/96. Entrando nel merito dei contenuti di questi due importanti articoli legislativi si ricava che il ruolo del Committente o Responsabile dei lavori è strategico

ai fini della prevenzione in cantiere se effettivamente si considerano, in via generale, i seguenti aspetti:

- la concezione dell'opera, e quindi le scelte progettuali che vengono effettuate;
- la definizione di appropriate clausole contrattuali, che possono contribuire in modo determinante a garantire la corretta gestione della sicurezza in cantiere;
- la verifica del possesso, da parte delle imprese esecutrici, di adeguati requisiti tecnico-professionali sotto il profilo della gestione della sicurezza;
- la designazione di propri rappresentanti tecnici con competenze specifiche riguardo la gestione della sicurezza: il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE).

Il primo aspetto è legato alla valutazione dell'opera in base ai criteri di fattibilità e livello di dettaglio del progetto, nonché la definizione dei tempi per la sua realizzazione. Questo aspetto ha una ricaduta significativa sulle concrete aspettative della norma a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Un esempio ce lo fornisce lo stesso art. 3 del D.Lgs 626/94 che ci induce a *“sostituire di ciò che pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso”*, a prevedere un *“utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro”*, alla *“eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo”*, e non per ultimo, ad effettuare una *“valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza”* soprattutto nella fase di esecuzione dell'opera in cui si deve valutare sempre la sua fattibilità costruttiva sia in termini di progresso tecnico e sia in termini di organizzazione dell'impresa per rispettare i termini di consegna dell'opera. Non a caso infatti, il D.Lgs. 494/96 pretende dal committente o responsabile dei lavori di *“... prevedere nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro”*.

Il secondo aspetto, legato alla fase contrattuale, influisce sulla possibilità di agire efficacemente nel corso dell'esecuzione dei lavori, creando le condizioni per interagire correttamente con le imprese esecutrici.

Per consentire ciò, è opportuno che nella predisposizione del contratto di appalto vengano previste delle clausole per esigere che:

- per tutti i sub-contratti stipulati dall'impresa appaltatrice sia effettivamente garantita con tempestività la comunicazione anche al CSE del nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio e fornitura affidati. Questo vale

anche nei casi in cui si verifichi il “*sub del sub*”, ad esempio per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali;

- siano resi noti e condivisi i criteri di selezione delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi (subcontraenti) da parte dell'impresa aggiudicataria. In sintesi si vuole che per tutti i subappalti e subcontratti dell'impresa appaltatrice, siano definiti e quindi valutati dalla stessa committenza gli elementi richiesti per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale prima del loro ingresso in cantiere, così come richiesto dal D.Lgs. 494/96. In tal senso è altresì importante prendere in considerazione anche l'attività di valutazione del POS da parte del CSE come requisito enunciato e cioè che non sia stipulato alcun contratto tra l'impresa appaltatrice e le imprese esecutrici prima della dichiarazione di idoneità del piano da parte del CSE;
- siano definiti i criteri (e le relative procedure di dettaglio) per l'assunzione di provvedimenti di sospensione, allontanamento o risoluzione del contratto in conseguenza a violazioni relative alla gestione della sicurezza da parte delle imprese esecutrici (appaltatore + imprese subaffidatarie), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni riportate nel piano di sicurezza e coordinamento, alla conformità ed al rispetto del POS redatto dall'impresa esecutrice e valutato dal CSE ed alle disposizioni impartite dal CSE stesso;
- sia individuato e formalmente incaricato dall'appaltatore un “responsabile della sicurezza” con il vincolo di presenza continuativa per tutta la durata del cantiere, il quale dovrà assicurare la realizzazione ed il rispetto di tutte le misure preventive e protettive contenute nel PSC ed indicate dal CSE, anche da parte delle imprese subaffidatarie (come previsto dall'art. 18 comma 8 della L. 55/90). Inoltre, dovrà garantire il coordinamento in cantiere di tutte le imprese esecutrici e lavoratori autonomi come indicato dall'art. 7 D.Lgs. 626/94. Tale figura fungerà da anello di congiunzione tra le imprese esecutrici stesse ed il CSE. Il Responsabile della Sicurezza nominato dovrà inoltre garantire che tutte le imprese esecutrici e lavoratori autonomi accedano al cantiere solo a seguito di riunione di pianificazione e coordinamento organizzata dal CSE e dal Direttore dei Lavori.
- siano definite le modalità di allontanamento e sostituzione del responsabile della sicurezza, qualora quest'ultimo non svolga diligentemente il suo compito;
- siano definite opportune modalità di comunicazione alla committenza ed al CSE da parte dell'impresa appaltatrice di avvenuta trasmissione del PSC alle imprese subaffidatarie;

- siano individuate adeguate modalità per garantire l'efficace controllo dei lavoratori presenti in cantiere. In sintesi si vuole che la committenza ad il CSE siano sempre informati sui nominativi dei lavoratori presenti in cantiere sia che siano dipendenti dell'impresa appaltatrice e sia che siano dipendenti delle altre imprese esecutrici.

Il terzo aspetto, legato alla valutazione dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi sotto il profilo della gestione della sicurezza (incombenza esplicitamente posta in capo al Committente o al Responsabile dei lavori dall'art. 3 comma 8 lett. a) del D.Lgs. 494/96, e la cui inadempienza è sanzionata nei termini previsti dal successivo art. 20) è sicuramente il più complesso da affrontare in termini metodologici, stante il fatto che il D.Lgs. 494/96 non definisce in modo univoco quali siano i requisiti da considerare, né quali provvedimenti possono essere assunti a valle di tale verifica. Inoltre, va rilevato al proposito che lo stesso sistema di qualificazione attualmente in vigore (dpr 34/2000) non prevede significative verifiche in merito all'assolvimento (da parte delle imprese) degli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di sicurezza, nonostante quanto indicato dall'art 5 della legge 327/2000 *“nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa”*.

Si ricava quindi che l'unica opportunità che il committente ha di assolvere ai propri obblighi è quella di verificare, attraverso il CSE, prima della consegna dei lavori che le imprese esecutrici (appaltatore + imprese subaffidatarie) abbiano *effettivamente* assolto a quanto previsto dall'art 4 del D.Lgs. 626/94 in materia di sicurezza: ciò è reso possibile dal fatto che il POS presentato dalle imprese esecutrici deve essere redatto (come previsto dall'art. 6 del dpr 222/03) proprio ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94. In buona sostanza, è dunque necessario che:

- i POS redatti da tutte le imprese esecutrici siano da queste consegnati in tempo utile per consentirne la valutazione da parte del CSE, e che non siano avviati lavori prima che ciò sia avvenuto;
- la valutazione del POS da parte del CSE sia sostanziale e non solo formale. Tale valutazione deve quindi essere effettuata su due diversi livelli: il primo consiste nella verifica della conformità del POS ai requisiti minimi richiesti dal dpr 222/03, il secondo consiste nella verifica della veridicità ed adeguatezza delle informazioni contenute. Ad esempio, *“la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere”* (che deve essere contenuta nel POS ai sensi del

dpr 222/03, art. 6 comma 1 lett. l), deve essere esaminata criticamente, valutando l'appropriatezza delle azioni intraprese anche attraverso verifiche dirette sui lavoratori.

E' a questo proposito utile rimarcare che l'attività di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice da parte del Committente sarebbe enormemente facilitata se si diffondesse presso le imprese l'utilizzo di sistemi di gestione per la sicurezza conformi alla norma Ohsas 18001 (con la possibilità di relativa certificazione da parte di un Organismo debitamente accreditato). In tal caso, infatti, le modalità di gestione della sicurezza in cantiere sarebbero definite da strumenti metodologici che, per loro natura, ricomprendono non solo i contenuti del POS così come definiti dalla normativa vigente, ma anche tutta una serie di ulteriori informazioni sulla effettiva capacità dell'impresa di tenere sotto controllo efficacemente tali aspetti. Per una più approfondita valutazione di questa tematica si rimanda allo specifico allegato.

L'idoneità tecnico professionale si identifica quindi con il binomio: impresa compatibile con la costruzione dell'opera e opera compatibile con la sicurezza.

Si ricorda infine che l'art. 3 del D.Lgs. 528/99 che disciplina la sicurezza dei cantieri prevede una serie di informazioni obbligatorie, relative alle imprese esecutrici, che devono essere acquisite da parte del Committente:

- iscrizione CCIAA;
- dichiarazione dell'organico medio annuo;
- denunce all'INPS;
- assicurazioni all'INAIL;
- iscrizione cassa edile;
- contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori.


La verifica dei requisiti tecnico-organizzativi dell'appaltatore è però spesso inficiata dal successivo ricorso a forme diverse di sub-contrattazione in fase esecutiva: nell'ambito delle attività di controllo è infatti sempre più frequente imbattersi in cantieri con presenza contemporanea di più imprese e lavoratori autonomi, in regime di appalto a cascata, che possono addirittura sconfinare nella illegittimità del lavoro "in affitto" e del "sub-appalto di prestazioni di lavoro".

Contratti molto spesso verbali, all'insaputa talvolta dello stesso committente, che annullano l'azione di prevenzione a monte, generando situazioni di grave criticità con ripercussioni sulla

sicurezza del lavoro e di sicurezza anche di altra natura per la stessa azienda committente, e che spesso sono l'origine di infortuni gravi e mortali.

In questi casi, come peraltro previsto dalla normativa vigente, spetta al Committente autorizzare i subappalti e pretendere sempre dall'impresa appaltatrice la comunicazione per ogni impresa e lavoratore autonomo impegnati nella realizzazione dell'opera. Solo così il Committente sarà in condizione di verificare la regolarità dei contratti di sub-affidamento, come richiede il D.Lgs. 494/96 e successive modifiche. Al proposito, occorre considerare anche la possibilità che siano presenti in cantiere operatori non direttamente impegnati nella esecuzione dell'opera (e quindi non soggetti alle procedure di autorizzazione e comunicazione), bensì occupati in mansioni di servizio quali, ad esempio, la manutenzione di attrezzature ed apparecchiature.

**TAV. 1 REQUISITI DI IDONEITA' (Art. 3 c.8 del D.Lgs. 494/96)**



Conoscere a monte quali sono le imprese e lavoratori autonomi occupati nel cantiere è quindi un aspetto particolarmente significativo per un corretto controllo del cantiere, per mettere cioè in condizione il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) di poter organizzare la cooperazione, il coordinamento e l'informazione reciproca tra datori di lavoro e lavoratori autonomi e di poter assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art.31, comma 1 bis della legge 109/94, nonché il Direttore dei Lavori e suoi tecnici ausiliari di effettuare il controllo sui subappaltatori.

Il quarto aspetto del D.Lgs 494/96 che coinvolge direttamente il Committente o il Responsabile dei Lavori (RL) consiste nella designazione del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e quello in fase di esecuzione (CSE). Anche in questo caso, è essenziale che tale adempimento non risulti puramente formale: in pratica è necessario che il Committente o RL valuti il grado di professionalità della persona alla quale affidare tali responsabilità, in termini di requisiti minimi (art. 10 D.Lgs. 494/96), ma anche di competenza tecnica adeguata alla tipologia e complessità organizzativa e gestionale del cantiere, e provveda alla sottoscrizione di un disciplinare di incarico nel quale vengano definiti compiutamente i compiti assegnati e le relative modalità di esecuzione. Occorre cioè che i criteri di selezione del Coordinatore vengano individuati con la stessa attenzione con cui si selezionano, ad esempio, i progettisti, tenendo quindi conto della esperienza, competenza ed autorevolezza, e che siano esplicitamente definite, nell'ambito dell'incarico conferito, le modalità con le quali deve essere espletato il suo operato.

Come si è visto, è assai ampia la gamma di responsabilità e di conseguenti attività che la norma pone a capo del Committente o del Responsabile dei Lavori. Per facilitare tali soggetti nello svolgimento del proprio operato nel pieno rispetto della legge, si allega un utile documento di supporto, concepito in forma di check-list: il **DOC. DC/2** – “Lista di controllo per il Committente o Responsabile dei lavori” riporta infatti in modo ordinato e sistematico tutte le indicazioni relative alla operatività del Committente.

### **Chi è il Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione (CSP)**

Il Coordinatore per la Progettazione è la figura designata dal Committente o dal Responsabile dei Lavori contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva dell'opera, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, con entità presunta di almeno 200 uomini-giorno o i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'Allegato II del D.Lgs. 528/99.

### **Che cosa fa il Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione**

Il Coordinatore per la Progettazione durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte:

- redige il piano di sicurezza e di coordinamento;
- predispone il fascicolo tecnico dell'opera;
- affianca il progettista nell'elaborazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e particolarmente nei seguenti punti:
  - individuazione delle scelte progettuali esecutive, con particolare riferimento ai particolari costruttivi al fine di conseguire e verificare il conseguimento dei prescritti livelli di sicurezza, valutando i rischi intrinseci al procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizioni di fasi lavorative;
  - definizione del computo metrico estimativo ed del quadro economico per quanto concerne la stima dei costi relativi alla sicurezza;
- affianca il progettista nell'elaborazione del Piano di manutenzione dell'opera coerentemente con l'elaborazione del Fascicolo dell'opera.

### **Chi è il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)**

Il Coordinatore per la Esecuzione è la figura designata dal Committente o dal Responsabile dei Lavori prima dell'affidamento dei lavori, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, con entità presunta di almeno 200 uomini-giorno o i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'Allegato II del D.L. 528/99, anche nel caso in cui dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione sia affidata ad una o più imprese.

### **Che cosa fa il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione**

Il Coordinatore per la Esecuzione ha il compito di:

- verificare l'applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- verificare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) complementare del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con eventuali proposte di modifica da parte delle imprese appaltatrici;

- organizzare la cooperazione, il coordinamento e l'informazione reciproca tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze alle disposizioni di Sicurezza, proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- comunicare eventualmente l'inadempienza rilevata, in caso di mancato intervento di committente/responsabile dei lavori, ad ASL e Direzione Provinciale del Lavoro;
- sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti.

Per una disamina più dettagliata dei compiti affidati al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, rispetto la normativa vigente, si allega un utile documento di supporto, concepito in forma di check-list: il **DOC. DC/3** – “Funzioni del CSE” che riporta in modo ordinato e sistematico tutte le indicazioni relative alla funzione del CSE in ottemperanza agli obblighi di legge, oltre ad una serie di prescrizioni aggiuntive tese a migliorarne l’operatività.

### **Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza**

E’ un lavoratore scelto dai colleghi con il compito di occuparsi dei problemi di salute e sicurezza, ha specifiche attribuzioni e prerogative che lo mettono in grado di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute dei lavoratori.

### **Chi è il Datore di Lavoro**

E’ “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa”. (art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 626/94).

“Il Datore di Lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori” (art. 32 del D.Lgs. 626/94), è in altri termini il principale soggetto vincolato al rispetto ed all’attuazione degli obblighi prevenzionali.

### **Che cosa fa il Datore di Lavoro**

Prima dell’inizio dei lavori deve:

- redigere il Piano Operativo di Sicurezza, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti. (art. 9 D.Lgs. 528/99);
- trasmettere al Coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza;
- accettare il Piano di Sicurezza e Coordinamento o presentare al Coordinatore per l'esecuzione proposte integrative al piano di Sicurezza e Coordinamento. (art. 12 D.lgs. 494/96);
- mettere a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e dei Lavoratori autonomi copia del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza almeno 10 gg. prima dell'inizio lavori. (art. 12 art. D.Lgs. 494/96 e art. 13 D.Lgs. 528/99);
- consultare i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e fornire loro eventuali chiarimenti prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. (art. 15 D.Lgs. 494/96 e art. 14 D. Lgs. 528/99).

Sul piano direttamente operativo, il Datore di lavoro ha l'obbligo di osservare le misure generali di tutela di cui l'art. 3 del D.Lgs. 626/94 e, in particolare di:

- mantenere il cantiere in condizioni ordinate e salubri;
- dotare i posti di lavoro di facili accessi;
- curare la movimentazione dei materiali;
- delimitare e allestire le zone adibite a stoccaggio deposito dei vari materiali;
- adeguare, in funzione dell'evoluzione del cantiere, la durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavori o fasi di lavoro;
- cooperare con gli altri datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- interagire con le attività che avvengono sul luogo, all'interno e in prossimità del cantiere;
- curare che le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

Come già indicato nel relativo paragrafo, è responsabilità del Committente o del Responsabile dei Lavori verificare l'idoneità tecnico-professionale (sotto il profilo della gestione della sicurezza) dei Datori di Lavoro in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.

## **Chi è il Lavoratore Autonomo**

E' il soggetto che concorre con la propria attività professionale alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

L'inciso *"nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese"*, riportato all'art. 3 del D.Lgs 494/96 e successive modificazioni, fa riferimento ad ogni ipotesi in cui i lavori appaltati vengono eseguiti da più imprenditori, anche non contemporaneamente, ed escludendo dal relativo computo i lavoratori autonomi: *"pertanto l'imprenditore artigiano potrà definirsi "impresa" quando avrà dipendenti e rispetto ad essi si porrà quale "datore lavoro"; sarà "lavoratore autonomo" quando non ne avrà ovvero quando parteciperà da solo, senza dipendenti, all'attività di cantiere"*. (determinazione n° 11 del 29 marzo 2001 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)

## **Che cosa fa il Lavoratore Autonomo**

Il Lavoratore Autonomo è obbligato ad utilizzare le attrezzature di lavoro secondo le disposizioni sulla sicurezza, ad usare i dispositivi di protezione individuale e ad adeguarsi alle indicazioni fornite in tema di sicurezza dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o dal Responsabile dell'impresa appaltatrice, qualora lavori in subappalto.

I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e sono in condizioni di rischio sono tenuti ai seguenti obblighi:

- si devono adeguare alle disposizioni di sicurezza fornite dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 7 D.Lgs. 494/96);
- sono soggetti come i lavoratori subordinati, alle disposizioni relative all'uso delle attrezzature di lavoro ed all'uso dei dispositivi di protezione individuale.

Anche in questo caso, è compito del Committente o del Responsabile dei Lavori verificare l'idoneità tecnico-professionale (sotto il profilo della gestione della sicurezza) dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.

## **I COMPITI E LE ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE**

Il D.Lgs. 494/96 pone a capo del Committente o del Responsabile dei Lavori numerose ed impegnative incombenze, che riguardano le seguenti fasi:

- valutare l'applicabilità del decreto stesso, con particolare riferimento a:
  - o valutazioni circa la presenza di più imprese
  - o valutazioni circa l'entità presunta pari o superiore i 200 ugx;
- prevedere la durata dei lavori o fasi di lavoro;
- attenersi alle misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori;
- procedere alla designazione dei Coordinatori per la Sicurezza (CSP e CSE);
- valutare le competenze professionali dei Coordinatori per la Sicurezza;
- pianificare le attività di controllo sugli obblighi del CSP e CSE;
- valutare il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- valutare la stima dei costi della sicurezza;
- valutare il Fascicolo Tecnico dell'opera.

Nel seguito, vengono fornite alcune indicazioni utili per facilitare il compito del Committente nell'espletamento di tali attività.

### **Valutare il campo di applicazione del D. Lgs. 494/96**

La prima responsabilità in capo al il Committente o il Responsabile dei lavori è dunque quella di verificare se l'opera che dovrà essere realizzata rientri o meno nel campo di applicazione del D. Lgs. 494/96, sulla base di quanto previsto dall'Allegato I del decreto stesso.

Nel campo degli appalti pubblici, occorre prestare particolare attenzione all'applicabilità del decreto anche quando oggetto principale dell'appalto siano servizi o forniture, qualora siano previsti lavori complementari di natura edile o di ingegneria civile. Capita sovente, infatti, che l'applicabilità del decreto venga automaticamente associata ai soli appalti pubblici di lavori, soggetti alla disciplina di cui alla legge 109/94 e ss.mm.ii., anche perché esso viene da questa esplicitamente richiamato all'art. 31, ma non venga debitamente considerata nel caso di ricorso a procedure d'appalto diverse. Al proposito, giova ancora ricordare che il D.Lgs.

494/96 si applica ai cantieri temporanei e mobili qualunque sia la natura del rapporto contrattuale tra committente ed impresa esecutrice (privatistico e pubblicistico e, in quest'ultimo ambito, qualunque sia la disciplina di riferimento).

Qualora l'opera da realizzare non rientri nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96, occorre quindi verificare l'applicabilità di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 626/94. E' il caso, ad esempio, di un datore di lavoro (quale è definito all'art. 2, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 626/94) che all'interno della propria azienda o unità produttiva sia anche Committente o Responsabile dei lavori per imprese appaltatrici o lavoratori autonomi che eseguono lavori (ad esempio di manutenzione ordinaria all'interno di un contratto di servizi) che comportino l'attivazione di un cantiere temporaneo o mobile.

In tali casi, in particolare, il datore di lavoro committente, in base al menzionato art.7 del D.Lgs.626/94, deve:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi per l'attività delle imprese appaltatrici;
- coordinare gli interventi di protezione informandosi ed informando i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi sui rischi esistenti nell'ambiente al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori delle diverse imprese;
- promuovere la cooperazione e coordinamento fra le imprese presenti.

Quando invece l'opera rientra nel campo di applicazione del D. Lgs. 494/96, il Committente o il Responsabile dei lavori deve procedere ad accertare le seguenti condizioni previste dal decreto per valutare la necessità di nominare i coordinatori per la sicurezza:

- la presenza di più imprese "potenzialmente presenti" anche non contemporaneamente in cantiere (condizione di base);
- la durata del cantiere in 200uxg (uomini per giorno);
- la presenza dei rischi particolari di cui l'Allegato II del decreto.

In altri termini, qualora l'opera rientri nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 e qualora si prevedano in cantiere almeno due imprese (condizione, come vedremo, pressoché inevitabile), è sufficiente che sia soddisfatta almeno una delle successive condizioni (almeno 200 uomini per giorni lavorativi o la futura presenza in cantiere di almeno una tipologia di rischio particolare), per rendere obbligatoria la nomina del coordinatore per la progettazione (sinteticamente denominato CSP), e del coordinatore per l'esecuzione (sinteticamente denominato CSE).

Il CSP dovrà essere incaricato di redigere il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo dell'opera, il CSE dovrà garantire l'applicazione in cantiere delle indicazioni contenute nel piano stesso e nel fascicolo. Si badi bene che i coordinatori devono essere nominati, come cita la norma, in ognuno dei casi citati: per far scattare l'indispensabilità della loro nomina è dunque necessario e sufficiente l'avere a che fare con un'opera cosiddetta sopra soglia (appunto i 200 uomini per giorni lavorativi), oppure con un'opera nelle cui fasi lavorative si prevede la presenza di rischi particolari, indipendentemente dal numero di uomini giorni.

Qualora l'appalto dei lavori rientri nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96, ma non esistano le condizioni che rendono necessaria la nomina dei Coordinatori per la sicurezza perchè i lavori sono sotto soglia e/o non ci sono rischi particolari di cui all'Allegato II, esso comunque dovrà essere soggetto alle seguenti norme vigenti:

- al **D.Lgs. 494/96**, in caso di varianti sopravvenute in corso d'opera che richiede la nomina dei Coordinatore per la sicurezza e l'invio della notifica preliminare;
- al **D.Lgs. 626/94, l'art. 7** che obbliga il datore di lavoro in caso di affidamento lavori di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese sono destinate a lavorare;
- all'**art. 31 della L. 109/94**, che prevede in capo all'appaltatore la realizzazione del piano di Sicurezza Sostitutivo e del Piano Operativo di Sicurezza;
- all'**art. 1 della L. 327/00 (c.d. "legge Salvi")**, per valutare il costo del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto;
- alla **L. 55/90**, per l'autorizzazione al subappalto;
- all'**art. 86, comma 10 D.Lgs. 276/03 (c.d. "legge Biagi")**, per la qualificazione dell'impresa.

Vediamo ora più nel dettaglio le particolare condizioni di applicabilità previste dal D.Lgs. 494/06: per praticità iniziamo con l'analisi dei lavori non rientranti nel campo di applicazione del decreto.

Leggendo il decreto 494/96 e successive modifiche, un primo parametro di valutazione è l'elenco delle attività che rimangono esplicitamente escluse dal campo di applicazione: il legislatore stesso, infatti, ha individuato alcune "nicchie" di lavori non rientranti nel campo di applicazione, poiché l'applicazione di appropriate regole per la sicurezza dei lavoratori sono già garantite da specifici provvedimenti normativi settoriali. L'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 494/96 cita:

*"Le disposizioni del presente decreto non si applicano:*

- *ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione di sostanze minerali;*
- *ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività mineraria .....*;
- *ai lavori svolti negli impianti che costituiscono di pertinenza delle miniere, .....*;
- *ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzazione dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;*
- *alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi, ...;*
- *ai lavori svolti in mare;*
- *alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile".*

Al contrario, il corrispondente criterio inclusivo, quello cioè sulla base del quale valutare l'applicabilità del decreto, ci è dato sempre dallo stesso art. 1, che recita: *"Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera a".*

Pertanto si aggiunge un ulteriore criterio di valutazione che è legato alla interpretazione del significato del termine "cantiere temporaneo o mobile", identificato come *"qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato I".*

La Circolare Ministeriale 41/97 ha al proposito precisato che l'elenco dell'Allegato I è tassativo e non esemplificativo, e che i relativi lavori devono svolgersi in un "cantiere edile o di ingegneria civile", ovvero essere "lavori edili o di ingegneria civile" (il cui luogo di esecuzione è comunque un "cantiere").

Pertanto le lavorazioni individuate nell'allegato I (nonché i lavori comportanti rischi particolari di cui all'allegato II, di cui si parlerà più oltre) rientrano nel campo di applicazione solo nella ipotesi in cui si svolgano all'interno di un cantiere edile o di genio civile ovvero comportino lavori di tal genere. A titolo esemplificativo, l'attività di manutenzione di un impianto, che di norma non rientra nella ordinaria tipologia dei lavori edili o di genio civile, è assoggettata alle disposizioni del decreto legislativo n. 494/1996 solo qualora venga svolta all'interno di un cantiere edile o di genio civile, così come i lavori di bonifica e sistemazione forestale o di sterro.

Per maggior chiarezza sui criteri da adottare nella valutazione dei lavori edili o di ingegneria civile che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96, si riportano alcuni esempi.

#### ***ESEMPIO 1: lavori di sfalcio erba***

Pensando ai lavori di manutenzione, possiamo dire che non tutte le attività rientrano *tout-court* nel campo di applicazione del decreto, come, ad esempio, i lavori di sfalcio erba sugli argini di un fiume o di decespugliamento o di taglio alberi e similari. Queste specifiche attività manutentive non presuppongono alcun lavoro edile o di ingegneria civile, pertanto sono da escludere dal campo di applicazione del decreto. Al contrario, saranno oggetto di applicazione delle disposizioni di legge se vengono eseguite all'interno di un cantiere edile o di ingegneria civile.

#### ***ESEMPIO 2: Impianto di illuminazione pubblica***

Pensando ai lavori di manutenzione su impianti di pubblica illuminazione, rientrano nel campo di applicazione solo i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, ecc., quindi lavori edili, effettuati su: plinti di fondazione; pali, paline, pastorali e sostegni; canalizzazioni, monofore e polifore interrate, nonché tesate aeree; linee elettriche di alimentazione/distribuzione ai pali/tesate aeree. Sono infatti da escludere i lavori di manutenzione impiantistica (sostituire la lampada, infilaggio cavi, ecc.) su: corpi illuminanti, plafoniere; cassette di derivazione; organi di comando (teleruttori, interruttori magnetotermici e/o differenziali, fotocellule, ecc.); quadri elettrici; cavi elettrici all'interno di quadri, ecc..

#### ***ESEMPIO 3: lavori di ripascimento della costa***

Nel caso dei lavori di ripascimento di un litorale marino, dove viene prelevata sabbia in mare aperto attraverso l'ausilio di apposite draghe (dove la sabbia viene trasportata per un tratto in mare, successivamente scaricata in spiaggia attraverso specifica tubazione ed infine sistemata a dovere sul litorale attraverso macchine movimento terra), la quota parte dei lavori svolta completamente in mare (prelievo sabbia e suo trasporto al limitare della spiaggia) dovrà essere esclusa dal campo di applicazione del D. Lgs. 494/96, mentre le restanti attività (scarico sabbia in spiaggia e successiva sistemazione) dovrà far parte dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto stesso.

### **Valutare la presenza di più imprese**

Il D.Lgs. 494/96 e successive modifiche conferma la logica voluta dal legislatore europeo, chiaramente espressa nell'ottavo "considerando" della direttiva 92/57/CEE, che cita: "*considerando che all'atto della realizzazione di un'opera una carenza di coordinamento in*

*particolare dovuta alla presenza simultanea o successiva di imprese differenti su uno stesso cantiere temporaneo o mobile può comportare un numero elevato di infortuni sul lavoro".*

Quindi è proprio la presenza in cantiere di almeno due imprese il punto indispensabile, anche se non ancora sufficiente, per far scattare l'esigenza di un "coordinamento in materia di sicurezza nel cantiere" e quindi l'obbligo di nomina dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecuzione da parte del Committente o Responsabile dei lavori.

Negli appalti pubblici la presenza, anche non contemporanea, di più imprese non è di norma la conseguenza di uno scorporo dell'appalto operata dalla committenza, ma più frequentemente la conseguenza di una scelta organizzativa dell'appaltatore principale. Tale scelta viene preannunciata dall'appaltatore alla presentazione dell'offerta (con l'indicazione delle lavorazioni che si intendono affidare a terzi) ed esplicitata successivamente mediante richiesta di autorizzazione al subappalto. Nella normativa specifica dei lavori pubblici l'autorizzazione al subappalto è subordinata al verificarsi di alcune condizioni indicate nell'art. 18 della L. 55/90: se tali condizioni sono rispettate, la stazione appaltante non può negare il subappalto.

Ne consegue che nell'ambito degli appalti pubblici non è possibile vietare il subappalto e, men che meno, si può escluderlo a priori per evitare di avere più imprese presenti in cantiere ed eludere così l'obbligo di nomina dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (CSP e CSE). Inoltre, occorre considerare che la norma si applica quando è prevista la presenza in cantiere di due imprese, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di affidamento dei lavori: ne consegue che, per valutare l'applicabilità del D.Lgs. 494/96 vanno considerati anche gli affidamenti effettuati dall'appaltatore con forme diverse di subaffidamento (quali, ad esempio, la fornitura con posa in opera).

Pertanto la valutazione della presenza di più imprese nel cantiere non è tanto significativa nell'ambito di un appalto pubblico di lavori, dove è una condizione praticamente sempre presente, ma può divenire particolarmente significativa nell'ambito dei lavori privati: ne consegue che l'attenzione sull'obbligo o meno di nominare i coordinatori per la sicurezza si sposta sugli altri requisiti, quali la stima degli uomini giorno e la presenza dei rischi particolari di cui *Allegato II* del decreto.

### **Valutare l'entità presunta pari o superiore i 200 ugx**

Accertata che l'opera, come tipologia di lavori, rientra nel campo di applicazione del D. Lgs. 494/96 e stabilito che non riusciamo a garantire la presenza di una sola impresa, il

committente o responsabile dei lavori deve valutare la consistenza dell'opera in termini di stima degli uomini per giorno, effettuando cioè una quantificazione presuntiva degli uomini che lavoreranno nel cantiere per tutte le loro giornate lavorative, ivi incluse quelle prestate dai lavoratori autonomi.

Qualora la stima effettuata in fase progettuale sia superiore al limite dei 200 uomini per giorno (uxg), ecco allora che il Committente o il Responsabile dei lavori dovrà procedere alla nomina dei Coordinatori per la sicurezza, sia del "Coordinatore per la sicurezza durante la fase di progettazione", che del "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori" .

L'importanza di effettuare una corretta valutazione di questo parametro è evidente: stante il fatto che le imprese sono praticamente sempre più di due, esso è infatti discriminante in una grande varietà di casi che prevedono lavori non rientranti nei rischi particolari (elencati nell'Allegato II del D.Lgs. 494/96), il CSE va nominato solo se l'entità dei lavori è pari o superiore i 200 uomini giorno.

Anche se realizzata con buon senso e sulla base di una esperienza consolidata, è evidente che il calcolo per la stima uxg fornisce, di fatto, risultati approssimativi: il problema di una stima più raffinata non si pone fino a quando la prima valutazione (effettuata con metodi semplificati) fornisce risultati abbondantemente sopra oppure sotto alla soglia fissata per norma (200 uomini-giorno). In ogni caso, se la stima di uomini giorno dovesse dare un valore molto vicino a quello soglia, per prudenza è meglio nominare il CSP e CSE.

Il **DOC. CSP/1** – “Stima degli UxG”, fornito in allegato, riporta un metodo semplificato per effettuare tale valutazione.

### **Valutare la presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato II del D. Lgs. 494/96**

Accertata che l'opera, come tipologia di lavori, rientra nel campo di applicazione del D. Lgs. 494/96 e stabilito che non è possibile in via presuntiva garantire la presenza di una sola impresa, e se anche l'entità dei lavori non supera la stima dei 200 uxg, il Committente o Responsabile dei Lavori deve ora valutare, secondo il decreto all'art. 3, comma 3, la presenza dei rischi particolari di cui *all'Allegato II “Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori”*, per valutare l'obbligo di nominare i Coordinatori per la sicurezza.

In buona sostanza, in tutti i casi in cui è possibile la presenza di rischi particolari è sempre necessario nominare i coordinatori per la sicurezza e redigere quindi il piano di sicurezza e

coordinamento nonché il fascicolo dell'opera e ciò, si badi bene, *indipendentemente* dal numero di uomini giorno ipotizzati per la durata del cantiere.

Si tratta allora di capire quali sono effettivamente i rischi particolari indicati nell'Allegato II che, per facilità di lettura, riportiamo nell'elenco sottostante indicando in grassetto le modifiche successivamente apportate dal D. Lgs. 528/99.

Allegato II - di cui all'articolo 11, comma 1:

1. *Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, **se particolarmente aggravati** dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.*
2. *Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori **oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria**.*
3. *Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.*
4. *Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.*
5. *Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.*
6. *Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.*
7. *Lavori subacquei con respiratori.*
8. *Lavori in cassoni ad aria compressa.*
9. *Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.*
10. *Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.*

La lettura di questo allegato ha comportato diversi problemi interpretativi: in particolare non è stato sempre facile attribuire in modo univoco ad un determinato rischio il titolo di "rischio particolare", facendolo quindi rientrare nell'allegato II e, di conseguenza, facendo scattare l'obbligo di nomina di coordinatori per la sicurezza.

Per maggior chiarezza si riportano al riguardo le linee guida realizzate dalla Regione Emilia Romagna e dalla Regione Lombardia, relative all'interpretazione dell'Allegato II. Si ritiene che gli esempi forniti dalle linee-guida di seguito riportate possano costituire utile riferimento per consentire al Committente o Responsabile dei Lavori di effettuare una corretta valutazione della presenza di lavorazioni caratterizzate da "rischi particolari".

## **Interpretazione sui rischi particolari di cui all'Allegato II dalle LINEE GUIDA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

*Risulta evidente la necessità di fornire alcuni chiarimenti relativamente al punto 1 dell'allegato II per quanto riguarda la dicitura "se particolarmente aggravati" e al punto 10 dell'allegato II "Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti."*

### **Allegato II Punto 1**

*Alcuni chiarimenti sono necessari relativamente alla dicitura "se particolarmente aggravati" riferita "a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m. 1,50 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2,00".*

*Nel rilevare che è estremamente arduo definire cosa si debba intendere per "particolarmente aggravati" si ritiene comunque di poter dare alcune indicazioni che potranno risultare di utilità nei casi controversi.*

### **Rischio di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a m. 1,50**

*Premesso che esista sempre l'obbligo di allestimento delle misure preventive antiseppellimento (armatura degli scavi, ecc..) in tutti i casi di possibile franamento di fronti di altezza superiore a m. 1,50, ai sensi dell'Allegato II punto 1, pare ragionevole considerare fra i rischi "particolarmente aggravati" quantomeno le seguenti condizioni di lavoro:*

- *escavazioni di trincee sviluppate in lunghezza per fondamenta, deposizione di tubazioni e canalizzazioni e simili, escludendo il caso di singola escavazione in posizione unica;*
- *escavazioni su fronti aperti, se non rientranti nei casi di esclusione di cui all'art. 1 comma 3 (per es. connessi alle attività minerarie);*
- *escavazioni su aree urbanizzate, per il rischio rappresentato dalla presenza di tubazioni, linee elettriche, ed altre opere;*
- *presenza di traffico pesante;*
- *escavazione di cunicoli*
- *escavazioni con presenza di acqua o gas.*

### **Rischio di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2,00**

*Premesso che qualunque circostanza di lavoro ad altezza superiore a m. 2,00 richieda sempre l'allestimento dei dispositivi di protezione collettiva normalmente costituiti da parapetti anticaduta, rinforzo del piano di lavoro antisprofondamento, ecc.., o, nel caso non sia possibile l'installazione, l'uso della cintura di sicurezza, ai sensi dell'Allegato II punto 1*

*appare ragionevole considerare fra i rischi "particolarmente aggravati" quantomeno le seguenti situazioni di lavoro:*

- *le attività che comportano rischi incrociati o multipli, come ad esempio il lavoro su ponteggi in caso di demolizioni oppure lavori in altezza sotto il raggio di azione della gru;*
- *lavori sui tetti;*
- *lavori in altezza su strutture non portanti;*
- *lavori in altezza in condizioni meteorologiche o climatiche disagiate;*
- *lavori effettuati di notte;*
- *lavori che comportano l'allestimento o l'uso di ponteggi di grandi dimensioni, considerando almeno la facciata completa di un edificio;*
- *lavori con uso ripetitivo o continuativo della cintura di sicurezza;*
- *lavori con uso ripetitivo o continuativo del trabattello, di ponte sviluppabile o simili.*

### **Allegato II Punto 10**

*Per elementi prefabbricati "pesanti" appare ragionevole intendere le strutture prefabbricate di costituzione di edifici lavorativi, abitativi o di opere di ingegneria civile che, per le loro dimensioni e peso, comportino necessità d'uso di mezzi di sollevamento per i movimenti di installazione. Non vanno comprese le strutture prefabbricate per opere interne agli edifici lavorativi ed abitativi.*

### **Interpretazione sui rischi particolari di cui all'Allegato II dalle LINEE GUIDA DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Anche la linea guida della Regione Lombardia, relativamente al punto 1 dell'allegato II, puntualizza in modo analogo il concetto di "aggravante": essa, infatti, suddivide i lavori di scavo ad oltre 1,5 m e quelli in altezza superiori a 2 m in "lavori da svolgere in condizioni agevol", oppure in lavori da svolgere in condizioni "aggravate"; all'interno di queste ultime indica quelle condizioni di lavoro "turbate da fattori interni e/o esterni, anche indipendenti dalle singole attività, quali:

- *lavorazioni interferenti in ambito spaziale (eseguiti nello steso luogo);*
- *lavori interferenti e sovrapposti eseguiti a diverse quote in proiezione verticale;*
- *congestione dell'area di cantiere (presenza di diversi appaltatori);*
- *presenza di terzi durante le lavorazioni;*
- *presenza di servizi energetici in esercizio nell'area di lavoro;*
- *presenza di diverse attività concomitanti (lavori limitrofi, attività diverse);*

- presenza di rischi ambientali in relazione alle caratteristiche dei suoli (lavori in presenza di pareti rocciose, movimenti franosi, corsi d'acqua);
- rischi di annegamento in relazione al regime dei corsi d'acqua e alle caratteristiche morfologiche dell'alveo;
- ecc.

che comportino la necessità di azioni di coordinamento, supervisione e/o preventiva valutazione.

In questo caso i "rischi risulterebbero **aggravati**", trovandoci quindi nella situazione di "integrale applicazione" del D. Lgs. 494/96. Per meglio chiarire i concetti sopra esposti nella linea guida della Regione Lombardia vengono citati, "...a titolo esemplificativo e non esaustivo, .... due esempi di opere nelle quali, in relazione ad una serie di fattori di contesto, i rischi possono essere considerati "**normali**" (condizioni di lavoro agevoli) o "**particolarmente aggravati**" (condizioni di lavoro difficili).

#### **Esempio n. 1**

Realizzazione di un tratto di fognatura a profondità di m. 3, con lavori eseguiti in trincea

<i>Rischi da considerare "normali"</i>	<i>Rischi "particolarmente aggravati"</i>
<i>Il lavoro di scavo viene svolto in area verde, con ampi spazi di movimento dei mezzi; è possibile dare declivio naturale alle pareti dello scavo, o se si ritiene armarle; non sono presenti interferenze con sottoservizi energetici; non sono presenti linee elettriche interrate o aeree interferenti.</i>	<i>I lavori vengono eseguiti in un centro urbano; la Vigilanza Urbana, per problemi di viabilità, impone l'apertura di una carreggiata. Gli spazi sono esigui, i mezzi operano con difficoltà di movimento; sono presenti interferenze con sottoservizi energetici (enel – gas) che non possono essere disattivati; gli scavi vanno dotati di passerelle per l'accesso di persone ai fabbricati</i>

#### **Esempio n. 2**

Realizzazione di un intervento di manutenzione esterna, relativo al ripristino di una facciata.

<i>Rischi da considerare "normali"</i>	<i>Rischi "particolarmente aggravati"</i>
<i>L'intervento di manutenzione avviene su una facciata posta in una strada con ampio marciapiede e possibilità di passaggio dei pedoni; le parti strutturali</i>	<i>L'intervento di manutenzione avviene in concomitanza di lavori di scavo sul marciapiede per la sostituzione di linee energetiche; il ponteggio deve essere impostato con montanti</i>

<p>della facciata sono ben conservate; vi sono spazi sufficienti per lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali.</p>	<p>ravvicinati; la parte strutturale (solai, pilastri, muri) della facciata presenta problemi di deterioramento: ne consegue la difficoltà di ancorare il ponteggio alla costruzione. Gli spazi per lo stoccaggio dei materiali e la movimentazione sono limitatissimi.</p>
---	---

Il punto 2 dell'allegato II necessita anch'esso di una interpretazione in linea con quanto sopra esposto. Ricordando che sono da considerare lavori con rischio particolare quelli "...che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria, dobbiamo dare una interpretazione più restrittiva: ancora una volta possiamo prendere a riferimento la linea guida della Regione Lombardia che cita:

"...preso atto che le attività edili di norma vedono l'obbligo di sorveglianza sanitaria indicata e programmata nel documento di valutazione dei rischi, art. 4 D. Lgs. 626/94, l'applicazione completa della direttiva cantieri nelle opere sotto soglia (inferiori a 200 UxG), avviene, oltre che nei casi di rischi particolarmente aggravati, anche nei casi in cui le lavorazioni comportino **rischi sanitari aggiuntivi** dati da particolari lavorazioni da effettuarsi nel cantiere, ad esempio:

- intervento di bonifica all'interno di una vasca di sedimentazione di un impianto di depurazione di acque nere dove vi è un rischio biologico (allegato IX D.Lgs. 626/94 ).
- intervento di manutenzione all'interno di un sito (fabbrica, laboratorio, impianto) dove l'attività produttiva del committente comporta rumore (Lep,d) classificato a livello superiore di 90 dB(A), per le quali si è provveduto, (art, 40 D.Lgs. 277/91) a compartimentare l'area, informare i lavoratori, informare gli appaltatori presenti, predisporre il registro degli esposti ecc..
- intervento di restauro su monumenti in lapideo e/o in metallo che vede l'uso di prodotti chimici classificati come "cancerogeni" (R40 o R45) (titolo VII D. Lgs. 626/94).
- intervento di manutenzione e/o riparazione all'interno di laboratori, ospedali, cliniche, dove i lavoratori sono esposti a rischi infettivi, chimici, biologici, ecc.

### **Prevedere la durata dei lavori o fasi di lavoro**

Nella fase di progettazione esecutiva dell'opera ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nella organizzazione delle operazioni di cantiere è necessario che il Committente o Responsabile dei Lavori determini "la durata dei lavori o fasi

di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza" (art. 3, comma 1).

Si tratta, in buona sostanza, di definire, anche con l'eventuale aiuto del progettista e/o del CSP, un cronoprogramma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata, al fine di effettuare scelte organizzative nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori. Ricordiamo, che il legislatore ha ritenuto opportuno sanzionare il mancato rispetto di questa norma: qualora infatti la determinazione della durata dei lavori non venga effettuata sono previste sanzioni da 3 a 8 milioni e arresto da 3 a 6 mesi (art. 20, comma 1 lett. a). Ciò si giustifica pensando all'importanza che riveste la durata dei lavori per la sicurezza in cantiere: è chiaro a tutti, infatti, che una imposizione di tempi troppo stretti comporta presenze in cantiere di più lavoratori, eventualmente con turni di lavoro più intensi e prolungati e quindi, in definitiva, con maggiori probabilità di accadimento di infortuni.

### **Attenersi alle misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori**

L'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e l'art. 8, comma 3, lettera a) del D.P.R. n°554/1999, richiedono al Committente o al Responsabile dei Lavori, nella fase di progettazione dell'opera, di attenersi ai principi e alle misure generali di tutela indicate dall'art. 3 del D. Lgs. n. 626/1994.

Dunque, i compiti del Committente o Responsabile dei lavori devono indirizzarsi verso la sensibilizzazione dei progettisti dell'opera, favorendo lo sviluppo di una *cultura di progetto* avente come obiettivo la realizzazione di un'opera in cui i rischi, per gli esecutori e gli utilizzatori della stessa, siano minimizzati e controllati.

In particolare dovranno essere valutati i rischi derivanti sia nella fase di esecuzione dell'opera e sia nella fase di sua utilizzazione, ricordando a tal proposito che errate scelte architettoniche, per l'impiego di particolari materiali e/o sostanze, o errate valutazioni tecnico/organizzative, possono avere non trascurabili ricadute nell'assicurazione della sicurezza e salute dei lavoratori. Prendendo come riferimento i rischi derivanti dai seguenti ambiti:

- area in cui verrà eseguita l'opera,
- organizzazione dei lavori,
- scelta dei materiali e dei prodotti,

- attività lavorative e relative interferenze,

è possibile fornire una serie di esempi esplicativi sulle metodologie da adottare al fine di attuare concretamente gli obblighi richiesti. A tal proposito si propone un apposito documento, redatto in forma di check-list, utile per controllare sistematicamente che siano effettivamente garantite le misure di cui all'art. 3 del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche.

**DOC. CSP/2** – “Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori”.

### **Designare i Coordinatori per la Sicurezza (CSP e CSE)**

Il D.Lgs.494/1996 impone al Committente o al Responsabile dei Lavori di designare il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione (art. 3, commi 3 e 4 del D.Lgs.494/96) e lo punisce penalmente qualora tale designazione non sia posta in essere (art. 20, comma 1, lettera a) D.Lgs.494/96).

L'individuazione del CSP e del CSE si compie attraverso un percorso procedimentale di valutazione della professionalità, mentre l'incarico viene attribuito, di norma, mediante sottoscrizione di un disciplinare.

L'unica ipotesi in cui è esclusa una nomina formalizzata si può verificare quando il Committente svolga direttamente le funzioni di CSP e CSE (art. 3, comma 5 del D.Lgs.494/96).

### **La verifica delle competenze professionali dei Coordinatori per la Sicurezza**

La designazione dei coordinatori per la sicurezza deve essere effettuata previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di tale attività.

La professionalità richiesta per assumere l'incarico di Coordinatore della Sicurezza (CSP e CSE) è stata individuata dal D.Lgs.494/1996 con due percorsi: uno praticabile solo durante il periodo transitorio (dal 24/3/1997 al 23/3/2000) e l'altro a regime.

Nella fase transitoria, coloro che alla data del 24/3/1997 si trovavano nelle condizioni previste dall'art. 19 potevano vedersi riconosciuti i requisiti per l'esercizio delle funzioni di coordinatore frequentando entro il 23/3/2000 un corso di almeno 60 ore in materia di sicurezza, organizzato dagli enti riconosciuti.

Terminato il periodo transitorio, i requisiti professionali e di esperienza richiesti per svolgere le funzioni di CSP e CSE sono:

- a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni;
- d) attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle Università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia, della durata di almeno 120 ore.

I requisiti a), b) e c) sono alternativi tra loro, mentre il requisito d) è obbligatorio per tutti gli aspiranti CSP e CSE. Il requisito d) non è richiesto solo:

- per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni funzioni di coordinatore,
- per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza (art.10, commi 4 e 5 del D.Lgs.494/96).

I requisiti a), b) e c) richiedono il conseguimento del titolo di studio senza richiedere anche l'iscrizione ai rispettivi ordini o collegi professionali; pertanto per svolgere la funzione di coordinatore per la sicurezza non è richiesta tale iscrizione o il superamento dell'esame di Stato.

A tal proposito si propone il seguente Schema per la verifica dei requisiti professionali del CSP e CSE:

VERIFICA DEI REQUISITI PROFESSIONALI PER AFFIDAMENTO CSP CSE			
FASE TRANSITORIA (dal 24/03/97 al 23/03/00) (*)		A REGIME (dopo il 23/03/00)	
Attestazione (rilasciata dal datore di lavoro) comprovante lo svolgimento di attività relative la sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(**) Diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;	
Attestazione comprovante il regolare versamento dei contributi per i periodi di svolgimento delle attività	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(**) Diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Attestazione comprovante di aver ricoperto funzioni di direttore tecnico di cantiere per almeno quattro anni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(**) Diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni;	
Attestazione comprovante di aver svolto funzioni di direttore dei lavori per almeno quattro anni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni. mediante	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

<p>Certificato di frequenza ad un corso sulla sicurezza di almeno 60 ore, entro il 23/03/00</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle Università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia, della durata di almeno 120 ore.</p>	
---	--	---	--

(\*) E' necessario che gli aspiranti CSE o CSP alla data del 24/03/97 abbiano dimostrato di avere i requisiti sotto riportati

(\*\*) Questi requisiti sono alternativi tra loro.

Si ricorda ancora che per svolgere la mansione di CSP e CSE non è necessaria l'iscrizione ai relativi ordini professionali.

### Designare il Coordinatore per la Progettazione

La norma prevede che il Committente o il Responsabile dei Lavori “designi il Coordinatore per la Progettazione”. Il significato letterale del termine *designazione* è “atto, effetto del designare (*proporre o destinare una persona a un incarico*)”: occorre quindi che il Committente o il Responsabile dei Lavori individui la persona adeguata, e la incarichi di esercitare il ruolo di Coordinatore per la Progettazione. Questo adempimento, essendo penalmente sanzionabile (art. 20, comma 1, lettera a) D.Lgs.494/96), deve essere formalmente eseguito, anche se il CSP è una figura interna all'amministrazione. Per formalizzare tale designazione si deve quindi provvedere alla sottoscrizione di un apposito disciplinare d'incarico. In tal caso si consiglia di utilizzare come riferimento il documento allegato **DOC. CSP/3** – “Conferimento incarico al Coordinatore per la Progettazione”.

Per l'affidamento dell'incarico di Coordinatore per la Progettazione a personale dipendente si può affermare che:

- l'individuazione del CSP debba essere compiuta contestualmente con l'individuazione del progettista dell'intervento e, preferibilmente, attribuendo le funzioni di progettista e CSP alla medesima persona;
- al CSP è riconosciuta una quota parte dell'incentivo per la progettazione di cui all'art.18 legge-quadro in materia di appalto per lavori pubblici;

L'accettazione di una tale responsabilità dovrebbe comunque sempre avvenire attraverso provvedimenti espliciti accettati espressamente dagli interessati.

E' bene che il Coordinatore in fase di esecuzione sia lo stesso di quello in fase di progettazione, per dare continuità operativa al ruolo; nulla toglie che per esigenze particolari possano essere due persone diverse.

### **Pianificare le attività di controllo sugli obblighi del CSP e CSE**

La norma prevede che Il Committente o il Responsabile dei lavori verifichi che:

- il CSP rediga il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo;
- il CSE verifichi, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (art. 6, comma 2, D.Lgs. 494/1996, così come modificato dal D.Lgs. 528/1999).

L'obbligatorietà di tali attività di controllo è ribadita anche dall'art. 8, comma 3, lettera d), D.P.R. 554/1999).

Se tali attività di controllo non sono poste in essere con la dovuta diligenza è prevista una sanzione penale (art. 20, comma 1, lettera a) D.Lgs. 494/1996).

Tuttavia, né il D.Lgs. 494/1996 nè il D.P.R. 554/1999 forniscono indicazioni circa le modalità con le quali deve essere svolta operativamente l'attività di controllo sull'operato del CSP e del CSE. Da ciò discende che ciascun Committente o Responsabile dei lavori può liberamente adottare le modalità e le procedure di controllo che ritiene opportune in relazione a quel particolare intervento, ed idonee a dimostrare che un'attività di controllo è stata puntualmente e periodicamente compiuta.

In fase di progettazione una forma di controllo sull'operato del CSP è già in qualche modo implicita nell'attività di coordinamento che il R.U.P. deve porre in essere anche se non è stato designato Responsabile dei Lavori (art. 8, comma 1, lettere e) ed f), D.P.R. 554/1999).

In fase di progettazione quindi l'attività di controllo sul CSP può risolversi in alcune sessioni di confronto sullo sviluppo del progetto e, per progetti di non particolare difficoltà o complessità tecnica, potrebbe anche essere inglobata nei momenti di verifica del progetto preliminare e di validazione del progetto esecutivo (artt. 46-48 D.P.R. 554/1999).

In fase di esecuzione, invece, il controllo sull'operato del CSE deve svilupparsi per tutta la durata del cantiere, tenendo conto altresì delle fasi lavorative che vi si svolgono.

Ipotizzando che il Direttore dei lavori sia anche CSE, la modalità più semplice di svolgimento dell'attività di controllo presuppone che:

- a) il CSE annoti nel giornale dei lavori (o in analogo documento appositamente predisposto) le attività svolte nell'esercizio delle proprie funzioni;
- b) il Committente o il Responsabile dei lavori acquisisca periodicamente copia del giornale dei lavori (o del documento appositamente predisposto per la registrazione delle attività del CSE), valutando l'appropriatezza di queste ultime (ad esempio, frequenza della presenza in cantiere, delle verifiche effettuate, etc.).

Quale che sia il documento ove il CSE registra le proprie azioni, il R.U.P. dovrà avere cura di specificare nella lettera di conferimento dell'incarico che viene attribuito al CSE:

- che il CSE deve registrare le azioni che compie in cantiere e
- che copia di tali registrazioni deve essere periodicamente trasmessa al Committente o al Responsabile dei lavori.

### **Valutare il Piano di Sicurezza e Coordinamento**

Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, la normativa relativa ai lavori pubblici (L. 109/1994 e successive modifiche) richiede alle stazioni appaltanti attraverso il responsabile del procedimento di verificare la conformità degli elaborati progettuali alla normativa vigente.

In particolare leggendo l'art. 41 del DPR 554/1999, inerente ai piani di sicurezza, in cui gli stessi vengono definiti come "*documenti complementari al progetto esecutivo*", si chiede di verificare la loro "*completezza, adeguatezza e chiarezza*".

Non è superfluo ricordare che il Piano di Sicurezza e Coordinamento è uno strumento di primaria importanza nella gestione del cantiere per quanto attiene la prevenzione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, tanto che il suo livello di dettaglio nel stabilire le "regole del cantiere" sarà un requisito fondamentale per l'operato del Coordinatore in fase di Esecuzione.

Il PSC dovrà quindi individuare, oltre CHE COSA deve essere fatto e CHI lo deve fare, anche CHI e COSA VERIFICARE. E' quindi qui importante rammentare al Committente o

Responsabile dei Lavori che valutare il Piano di sicurezza e Coordinamento significa verificare la sua coerenza con i contenuti minimi previsti dal regolamento DPR. 222/03.

Il PSC deve essere specifico per ogni singolo cantiere e realizzato tenendo conto di scelte progettuali ed organizzative, facilmente attuabili, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed in particolar modo alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento e conformi alle prescrizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

A tal proposito si ricorda che il controllo sull'applicazione di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e la conseguente attivazione delle procedure di coordinamento sono a carico del Coordinatore in fase di Esecuzione.

Allo scopo di agevolare il compito di valutazione del PSC da parte del Committente o Responsabile dei Lavori viene allegato un apposito documento (**DOC. CSP/4** – “Check-list per la valutazione del piano di sicurezza e coordinamento”) strutturato in forma di lista di controllo, che consente di andare oltre la semplice constatazione della consistenza fisica del PSC stesso, verificandone invece approfonditamente la qualità e quindi la concreta applicabilità durante l'esecuzione dell'opera.

La lista di controllo è suddivisa in quattordici schede riguardanti differenti argomenti, ognuna di esse contenente:

- una serie di domande ritenute estremamente importanti ai fini dell'effettiva verifica della qualità dell'elaborato in modo da permettere al valutatore di verificare la presenza o meno dei contenuti minimi richiesti o la non applicabilità (N. A.) della domanda al caso in esame;
- un modulo da compilare, in cui andranno evidenziate le varie situazioni ritenute dal valutatore non conformi ai requisiti minimi richiesti, le motivazioni di tale giudizio (Nota e Commenti) e il livello della *non conformità* riscontrata, *pesata* in funzione del potenziale impatto sulla sicurezza e la salute del personale durante la futura esecuzione dell'opera .

Per definire il livello della *non conformità* si sono adottati tre indicatori: Critica, Primaria Secondaria.

Si intende come Critica la *non conformità* inerente errori presenti nel piano di sicurezza e coordinamento aventi elevato potenziale di causare rischi non accettabili durante l'esecuzione dell'opera. Ad esempio, deve essere intesa come critica la mancata analisi dei rischi derivanti dalle interferenze lavorative e la conseguente assenza di misure preventive e protettive atte a eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali.

Si intende come Primaria la *non conformità* inerente errori presenti nel piano di sicurezza e coordinamento aventi un potenziale significativo di causare rischi non accettabili durante l'esecuzione dell'opera. Ad esempio, deve essere intesa come primaria la mancata, incompleta o generica individuazione dei fattori di rischio e delle relative misure preventive e protettive in una determinata lavorazione o fase di lavoro. Deve essere intesa come Primaria anche la mancanza o l'incompletezza dei contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento indicati nelle domande contenute nelle schede della lista di controllo.

Si intende come Secondaria la *non conformità* inerente errori presenti nel piano di sicurezza e coordinamento ma relativi a semplici refusi, dimenticanze, ecc., aventi potenziale pressochè nullo di causare rischi non accettabili durante l'esecuzione dell'opera.

La lista di controllo si conclude con una scheda di sintesi dove viene formulato un giudizio finale sull'elaborato piano di sicurezza e coordinamento e le motivazioni sintetiche alla base di tale giudizio. Nella stessa scheda il valutatore potrà giudicare il piano di sicurezza e coordinamento: idoneo, idoneo con prescrizioni o inidoneo.

Il piano di sicurezza e coordinamento giudicato **idoneo** verrà formalmente accettato dal committente/responsabile unico del procedimento/responsabile dei lavori e diverrà parte integrante del contratto d'appalto.

Il piano di sicurezza e coordinamento giudicato **idoneo con prescrizioni** dovrà essere integrato/completato dal coordinatore della sicurezza per la progettazione eliminando le non conformità riscontrate, sottoposto ad una nuova valutazione e solo dopo potrà essere formalmente accettato dal committente/responsabile unico del procedimento/responsabile dei lavori e diverrà parte integrante del contratto d'appalto.

Il piano di sicurezza e coordinamento giudicato nella valutazione **inidoneo** verrà formalmente respinto dal committente/responsabile unico del procedimento/responsabile dei lavori. Il coordinatore della sicurezza per la progettazione dovrà redigere un nuovo documento eliminando le non conformità riscontrate e ripresentandolo per una nuova valutazione.

Nei cantieri di lavori pubblici con caratteristiche tali da non comportare l'obbligo di nomina del CSE, al posto del PSC deve essere redatto il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS). Questo documento deve essere redatto a cura dell'Appaltatore e contenere gli stessi elementi del PSC ed essere integrato con gli elementi del Piano Operativo di Sicurezza (POS) con esclusione della stima dei costi della sicurezza. In questo specifico caso è la stazione appaltante tenuta ad indicare una voce dettagliata di tutti i costi riconducibili alla sicurezza.

## La stima dei costi della sicurezza

E' particolarmente importante che il Committente o il Responsabile dei Lavori abbia consapevolezza che:

- nella definizione del costo complessivo dell'opera da realizzare deve essere individuata quella quota parte (costi per la sicurezza) destinata all'applicazione delle misure preventive individuate nel piano di sicurezza e coordinamento,
- tale stima non deve essere assoggettata a ribasso d'asta,
- il Direttore dei Lavori liquiderà le relative somme in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il Coordinatore per l'esecuzione.

L'obbligo della stima dei costi è stato introdotto il 24 marzo 1997 con l'entrata in vigore del D. Lgs. 494/1996; successivamente, le integrazioni portate alla L. n° 109/94 hanno ribadito che, per i soli cantieri relativi ad opere pubbliche, gli oneri (costi) per la sicurezza andavano evidenziati nei bandi di gara e non erano soggetti a ribasso.

Il quadro è stato poi completato dall'art. 7 comma 3 del DPR 222/03, che prevede che la stima dei costi per la sicurezza sia *"..congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente."*

Pertanto è importante che il Committente o Responsabile dei Lavori si accerti che il Coordinatore in fase di progettazione abbia effettuato una stima dei costi della sicurezza con l'utilizzo di metodologie o riferimenti appropriati, e che i costi stessi siano esposti in modo conforme alla norma. Ricordiamo al proposito che metodi non analitici di definizione dei costi per la sicurezza, come ad esempio la loro quantificazione percentuale rispetto al costo dell'opera (sistema in passato molto frequentemente utilizzato) non sono più appropriati dopo l'entrata in vigore del DPR 222/03.

La problematica sollevata dal quadro normativo che si è andato componendo è abbastanza complessa: per fare un po' di chiarezza si tratta innanzitutto di capire cosa si intende per "costo della sicurezza":

- non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti "costi generali", cioè quelli relativi all'applicazione del D.Lgs. 626/94 perché, indipendentemente dal cantiere, sono già obbligatori per i datori di lavoro. Sono tali, ad esempio, i costi sostenuti per la dotazione dei DPI, per la realizzazione di attività di formazione e informazione, di sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.

- rientrano nei costi della sicurezza i “costi necessari” per adeguare il cantiere alle indicazioni progettuali fornite dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, in cui è il Committente o Responsabile dei lavori, con una sorta di ingerenza nelle scelte esecutive dell’impresa, ad indicare all’impresa appaltatrice come deve procedere per garantire la sicurezza in fase di esecuzione, soprattutto in presenza di sovrapposizioni od interferenze con altre imprese esecutrici presenti nella stessa area di lavoro. Sono pertanto da includere nella stima dei costi della sicurezza quelli relativi a:
  - apprestamenti (ponteggi, trabattelli, impalcati, passerelle ecc.) previsti nel PSC;
  - misure preventive e protettive e DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
  - impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti evacuazione fumi;
  - mezzi e servizi di protezione collettiva;
  - procedure definite nel PSC per specifici motivi di sicurezza;
  - eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
  - misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture (viabilità principale di cantiere, aree deposito materiali ecc.), mezzi e servizi di protezione collettiva (segnaletica di sicurezza, attrezzature di primo soccorso, ecc.).

La stima dei costi della sicurezza sarà necessaria anche nel caso in cui si presenti la necessità di ricorrere ad una variante in corso d’opera. In questo caso sarà indispensabile stimare i costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari nella variante ed i costi della sicurezza saranno individuati coerentemente alle scelte progettuali previste nell’aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e compresi nell’importo totale della variante da non assoggettare a ribasso.

Per la verifica della corretta formulazione dei costi per la sicurezza si può fare utile riferimento agli esempi di seguito riportati (tratti da “Linee guida per l’applicazione del DPR 222/03” GdL -Sicurezza nei cantieri di ITACA) .

#### ***Esempio N.1 – Apprestamenti previsti nel PSC***

Il cantiere prevede:

- nel lato nord di un fabbricato il rifacimento della facciata e la sostituzione degli infissi, insieme al rifacimento della coibentazione termica della falda;
- nel lato sud la sostituzione di parte della copertura della falda (coppie e tegole),
- nel lato ovest la sostituzione di parte della grondaia (opere di lattoneria).

Il PSC prevede:

- per il lato nord un ponteggio per tutta la facciata, sino alla falda;
- per il lato sud la parapettatura della falda;
- per il lato ovest una piattaforma sviluppabile.

Il ponteggio della facciata nord e la parapettatura della falda sud sono da considerare costi della sicurezza, essendo questi elementi catalogabili nella voce “apprestamenti”.

La piattaforma sviluppabile del lato ovest non è considerabile come costo della sicurezza essendo catalogabile nella voce “attrezzatura”; sono invece da considerare come costi della sicurezza tutti gli “apprestamenti” necessari alla sua installazione ed uso in sicurezza (ad esempio la delimitazione temporanea dell’area di stazionamento del mezzo e la relativa cartellonistica di sicurezza).

### ***Esempio N.2 – Misure Preventive Protettive e D.P.I. per lavorazioni interferenti***

Il cantiere prevede, all’interno dello stesso piano del fabbricato, ed in stanze contigue:

- la sabbiatura delle travi in legno del soffitto;
- la realizzazione delle tracce degli impianti elettrici e termici.

Le due lavorazioni sono tra di loro interferenti, sia per la sovrapposizione degli spazi operativi (travi sopra, tracce sotto), ma soprattutto per la presenza delle polveri derivanti dalla fase di sabbiatura, a cui andrà ad aggiungersi quella del taglio delle murature interessate da impianti.

Per permettere la contemporaneità delle due lavorazioni, il PSC prevede per tutti gli operatori l’utilizzo di speciali DPI, nonostante che la presenza di polveri non rientri nei rischi ordinari dell’impresa che realizza le tracce per gli impianti.

Normalmente, come si è detto, i DPI non rientrano nei costi della sicurezza; in questo caso invece il costo dei DPI viene calcolato come costo poiché la loro acquisizione non è prevista nella normale dotazione di sicurezza: esso è infatti riconducibile proprio al caso di “DPI per lavorazioni interferenti” previsto dalla norma.

***Esempio N.3 – Stima costi impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi***

Il cantiere prevede la costruzione di un'area sotterranea destinata a parcheggio. Le lavorazioni relative alla coibentazione termica dell'intradosso del solaio, assieme all'uso di flessibili per tracce degli impianti e la presenza di vernici e colle, comporta l'emissione di sostanze tossiche e nocive con i conseguenti rischi sanitari per gli operatori, soprattutto a causa di un insufficiente ricambio di aria.

Il PSC prevede, per permettere l'esecuzione dei lavori in contemporanea e garantire un'idonea qualità dell'aria, l'adozione di un impianto temporaneo per l'evacuazione dei fumi e delle polveri. Il costo per la realizzazione di tale impianto temporaneo è da considerare come un costo per la sicurezza.

***Esempio N.4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva***

Cantiere di ristrutturazione di un area ospedaliera. Una parte dell'ala di chirurgia deve essere demolita e ricostruita, mentre l'altra metà deve continuare ad essere operativa. Durante la fase di demolizione viene disattivato l'impianto antincendio dell'ala da ricostruire. Dato che la necessità di prevenzione dell'incendio deve rimanere inalterata, per la fase di cantiere viene previsto una rete di segnalatori mobili e mezzi estinguenti che serva la parte dove si svolgono le lavorazioni, con funzione di sistema di protezione collettiva per tutte le imprese che opereranno in quel cantiere. Il PSC assegna inoltre ad una delle imprese il compito di presidiare l'area del cantiere con una squadra antincendio, che dovrà essere presente sino alla riattivazione totale dell'impianto antincendio dell'intera ala ospedaliera.

I costi relativi alla predisposizione della rete di segnalatori ed i mezzi estinguenti (calcolati in base al nolo degli stessi), così come i costi per la squadra antincendio (calcolati sulla base del costo/uomo), saranno da considerare come costi della sicurezza.

***Esempio N.5 - Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza***

In un cantiere che interessa un intero isolato, dovendo operare su tutti i suoi lati, è prevista la presenza di due gru, a specifico servizio delle relative aree, in cui opereranno però imprese diverse, con funzioni diverse. La notevole altezza del corpo di fabbrica dell'isolato non permette la visione contemporanea delle aree di azione delle gru, soprattutto quando operano a terra in aree contigue, e servendo imprese diverse con funzioni diverse.

Questa organizzazione del cantiere implica una forte interferenza tra le gru, soprattutto tra imprese operanti a terra e la movimentazione di carichi sospesi nelle due zone di interferenza delle gru.

Nel PSC viene prevista la presenza di un operatore a terra nelle due zone di interferenza delle gru, per coordinare la movimentazione dei carichi sospesi e le fasi lavorative a terra.

Il costo dell'operatore a terra, per il tempo previsto a coordinare la presenza delle gru in sovrapposizione, è un costo della sicurezza.

***Esempio N.6 – Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti***

Si presenta qui un esempio già utilizzato in precedenza, ma con soluzione diversa.

Il cantiere prevede, all'interno dello stesso piano del fabbricato, ed in stanze contigue:

- sabbiatura delle travi in legno del soffitto;
- realizzazione delle tracce degli impianti elettrici e termici.

Le due lavorazioni sono tra di loro interferenti, sia per la sovrapposizione degli spazi operativi (travi sopra, tracce sotto), ma soprattutto per la presenza delle polveri derivanti dalla fase di sabbiatura, a cui andrà ad aggiungersi quella del taglio delle murature interessate da impianti.

Il PSC prevede uno sfasamento spaziale delle lavorazioni, ovverosia l'isolamento della stanza in cui verrà svolta l'operazione di sabbiatura, sino alla conclusione della stessa, al fine permettere alle altre lavorazioni di svolgersi senza particolari problematiche nelle stanze contigue. Il coordinatore ha previsto nel PSC che l'isolamento della stanza debba essere realizzato con pannelli contro la polvere e fogli di plastica; il costo di questi due elementi (pannelli, plastica) diviene costo della sicurezza per sfasamento spaziale, computato in metri quadri di materiale impiegato per isolare la stanza. Il computo di questi elementi dovrà rientrare nell'apposito capitolo degli apprestamenti.

Nel caso invece di uno sfasamento temporale delle lavorazioni, formalizzato nel cronoprogramma e da specifiche prescrizioni del PSC, non può comportare costi considerabili come costo della sicurezza (al contrario degli apprestamenti che saranno necessari per lo sfasamento spaziale, sopra esemplificato); questo perché le imprese sono preventivamente a conoscenza dell'organizzazione temporale delle lavorazioni, ricevendo il PSC prima della formulazione delle offerte.

***Esempio N. 7 - Misure di coordinamento per uso comune***

Cantiere di ristrutturazione di un'area ospedaliera. Una parte dell'ala di chirurgia deve essere demolita e ricostruita, mentre l'altra metà deve continuare ad essere operativa.

Date le particolare condizioni dell'ambiente di lavoro, e la delicatezza delle strutture contigue in servizio chirurgico, il PSC ha previsto che tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che interverranno nel cantiere, prima del loro ingresso nell'area operativa, siano tenuti a frequentare uno specifico corso di quattro ore, tenuto dal coordinatore e da tecnici del nosocomio, al fine di informare e formare sulle regole generali di comportamento da tenere nell'area di cantiere quando le aree chirurgiche sono in funzione.

In particolare, tutto il personale sarà istruito sull'uso comune degli apprestamenti e delle attrezzature presenti nel cantiere, e degli specifici servizi di protezione collettiva nei confronti del rischio biologico e da radiazioni ionizzanti, tipicamente presenti nei servizi ospedalieri.

Il costo delle attività di formazione ed informazione obbligatorie pre-ingresso (computato in ore/uomo) deve essere considerato quale costo per la sicurezza, essendo in tal caso la formazione in ingresso una riduzione del tempo della produzione.

### **Valutare il Fascicolo Tecnico dell'opera**

Gli artt. 4 e 4 bis del D. Lgs. 494/1996 e successive modifiche individuano una serie di obblighi posti a carico del Coordinatore per la Progettazione; questi, oltre a redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), deve predisporre, secondo quanto richiesto dal comma 1, lettera b) del citato articolo, un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi a cui saranno esposti i lavoratori all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera .

Anche in questo caso il Committente o il Responsabile dei Lavori è tenuto a verificare la conformità degli elaborati progettuali alla normativa vigente.

Prima di passare all'esame dei contenuti minimi del Fascicolo tecnico dell'opera è importante fare alcune precisazioni su altri documenti finali che accompagnano e chiudono la fase di realizzazione dell'opera, quali il Piano di manutenzione ed il Fascicolo del fabbricato.

Nel settore dei lavori pubblici, oltre al fascicolo dell'opera di cui al citato art. 4 del D. Lgs. 494/96, il legislatore ha previsto altri documenti inerenti la manutenzione dell'opera. In particolare, nel D.P.R. 554/99 l'intero art. 40 è dedicato all'obbligo di predisposizione di un *piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti*.

La Regione Emilia-Romagna, poi, intervenendo con la L.R. n. 31 del 25-11-2003 nella disciplina generale dell'edilizia, prevede all'art. 20 la redazione di un "fascicolo del fabbricato", quale documento di raccolta di tutte le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico e riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato.

E' importante, quindi non fare confusione tra questi diversi documenti:

- fascicolo dell'opera,
- fascicolo del fabbricato,
- piano di manutenzione dell'opera,

che nonostante abbiano nomi simili, hanno obiettivi diversi.

Il *piano di manutenzione dell'opera* (previsto solo per opere pubbliche), ha infatti come obiettivo quello di prevedere, pianificare e programmare l'attività di manutenzione dell'opera eseguita, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche qualitative, l'efficienza ed il valore economico. Il *fascicolo del fabbricato* (previsto per tutte le opere edili, ma solo sul territorio regionale) mira, invece, a tutelare i fruitori dell'immobile mediante la raccolta di tutte le informazioni utili per definire e monitorare nel tempo lo stato complessivo dell'opera con particolare attenzione alle condizioni strutturali della stessa.

Il *fascicolo dell'opera* previsto dal D. Lgs. 494/96 (per tutte le tipologie d'opera e per l'intero territorio nazionale) ha invece come obiettivo quello di specificare e rendere trasmissibili tutte le informazioni in grado di facilitare l'attività di tutela della sicurezza e della salute del personale incaricato dell'esecuzione di tutti quei lavori necessari (e prevedibili) per la futura gestione (manutenzione compresa) dell'opera eseguita.

Pur in attesa dell'apposito decreto che dovrà stabilire i contenuti specifici del fascicolo dell'opera, il legislatore stesso suggerisce di fare riferimento per la sua redazione da un lato alle norme di buona tecnica, dall'altro ad uno specifico documento prodotto dall'Unione Europea (documento UE 26/05/93) impostato e realizzato a schede già predisposte.

Nel fascicolo si dovranno quindi individuare le singole attività manutentive previste in base alla tipologia dell'opera ed alla sua utilizzazione (lavori che possono andare da una semplice ispezione ad un intervento manutentivo vero e proprio), i relativi rischi connessi alla loro realizzazione, le misure preventive e protettive da adottare per garantire la sicurezza degli operatori. In particolare, esso prevede:

- le **misure preventive e protettive in esercizio**, che devono quindi essere messe in opera, cioè incorporate all'edificio, e che diventeranno di proprietà della committenza;
- le **misure preventive e protettive ausiliarie**, che il committente non intende installare o acquistare ma che saranno richieste come requisiti minimi indispensabili alle imprese che provvederanno ad eseguire i lavori manutentivi.

Secondo il documento UE 23/05/93, la struttura del fascicolo si suddivide in due parti fondamentali:

- una prima parte dove devono essere analizzati i rischi e le misure preventive nelle specifiche attività di manutenzione;
- una seconda parte dove sono previsti i riferimenti alla documentazione di supporto, allegata al fascicolo, quale importante riferimento documentale al momento dell'esecuzione dei successivi lavori di manutenzione sull'opera.

Per consentire al Committente o Responsabile dei Lavori di effettuare una efficace valutazione dell'adeguatezza del fascicolo dell'opera predisposto dal CSE, si allega uno specifico documento, redatto in forma di lista di controllo (**DOC. CSP/5** – "Check-list di valutazione del fascicolo tecnico").

## I COMPITI E LE ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI NELLA FASE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Nella fase di gara, che - ai fini della presente guida - si apre con la consegna degli elaborati progettuali ai soggetti interessati e si chiude con la firma del contratto tra stazione appaltante e appaltatore, il Committente o il Responsabile dei lavori deve, in primo luogo, trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerta. Sulla base di tale piano l'impresa esecutrice ha il compito di redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza (in sigla POS), da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento trasmesso dal committente.

Ancora in fase di gara il Committente o il Responsabile dei lavori ha il compito di effettuare un controllo in merito alla regolarità delle imprese che partecipano alla gara, in particolare verificando la loro idoneità tecnico-professionale.

La valutazione della idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi (anche in caso di una sola impresa esecutrice) è prevista dal comma 8 dell'art. 3 del D. Lgs. 494/96, e costituisce un anello importante nella catena degli elementi da prendere in considerazione nell'ambito della gestione del cantiere nel rispetto della normativa di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. Non è infatti da trascurare che tale compito risulti proprio a carico del Committente o del Responsabile dei lavori indipendentemente dalla consistenza dell'opera da realizzare.

Infine, prima dell'affidamento dei lavori il Committente o Responsabile dei Lavori designa il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE).

A questo punto, se il coordinatore in fase di esecuzione è diverso dal Coordinatore in fase di progettazione, si consiglia al Committente o Responsabile dei Lavori di valutare assieme alla nuova figura designata i contenuti del Piano di sicurezza e Coordinamento.

Ricordiamo inoltre che il D.Lgs. 494/96 e successive modifiche prevede che il Coordinatore per l'esecuzione "verifichi l'idoneità" del piano operativo di Sicurezza realizzato dall'appaltatore: è buona regola, in questo caso, che il Responsabile di procedimento provveda a farsi rilasciare una dichiarazione di idoneità del POS da parte del Coordinatore per l'esecuzione e, solo a questo punto, possa dare seguito alla firma del contratto o, viceversa, richieda il rifacimento del documento o la stesura di eventuali integrazioni prima di procedere alla firma del contratto stesso.

### **Trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare le offerte**

L'art. 13 del D. Lgs. n. 494/1996 e s.m. chiede al Committente o al Responsabile dei Lavori di provvedere alla trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerta per l'esecuzione dei lavori. Nel caso specifico delle opere pubbliche si considera *trasmissione* la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara d'appalto. Analoghi obblighi, posti a carico del responsabile unico del procedimento (responsabile dei lavori), sono contenuti nell'art. 8 comma 3, lettera f) del D.P.R. n° 554/1999.

Le imprese che concorreranno alla gara potranno così quantificare correttamente l'offerta economica anche in relazione alle esigenze lavorative espresse dalla stessa committenza.

Successivamente, l'impresa aggiudicataria, prima dell'inizio dei lavori deve trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. A tale scopo si propone di utilizzare come riferimento il documento allegato **DOC. G/1** – "Trasmissione del PSC".

### **Verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi**

Come previsto esplicitamente dalla norma, il Committente o il Responsabile dei lavori deve, preliminarmente alla stipula del contratto di appalto:

*“a) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;*

*b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS). All'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo dell'applicazione del CCNL applicato ai lavoratori dipendenti;*

*b-bis) chiedere alle imprese esecutrici un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle Casse edili le quali stipulano un'apposita convenzione coi predetti istituti al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Per gli appalti e subappalti di lavori pubblici in edilizia la certificazione di regolarità contributiva dovrà essere rilasciata: per la verifica della dichiarazione, per l'aggiudicazione dell'appalto, per la stipula del contratto, per il pagamento degli stati di avanzamento lavori, per il collaudo ed il pagamento del saldo finale*

*b-ter) trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis) (Il D.Lgs. 276/03 art. 86 comma 10 modifica la lettera b del d.Lgs 528/99). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativi" (ai sensi del D.Lgs 251/04 art.20 che modifica art. 86, comma 10 D.Lgs 276/03).*

In merito alla verifica sull'idoneità tecnico-professionale la norma non specifica quale siano gli elementi da valutare, ma tenendo in considerazione il fatto che si tratta di normativa in materia di sicurezza del lavoro, non vi è dubbio che tale verifica debba essere condotta sugli aspetti attinenti alla norma stessa e quindi relativi al settore della sicurezza ed igiene del lavoro.

In caso di giudizio, infatti, il Magistrato si domanderà se la decisione è stata presa con scrupolosa diligenza, e gioverà poter dimostrare con fatti alla mano la effettiva valutazione compiuta dal Committente delle capacità concrete dell'impresa di garantire la prevenzione in cantiere.

Per dare effettivo contenuto a tale incombenza, possiamo considerare la definizione di qualificazione delle imprese già prevista per gli appalti pubblici di lavori L. 109/94 e s.m.i., che all'art. 8 comma 1 "Qualificazione" cita:

*"Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, primo comma, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dagli stessi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente".*

La normativa rende necessaria per tali imprese il possesso della "Attestazione di Qualificazione" per poter partecipare a gare di affidamento di LL.PP, quale condizione necessaria e sufficiente. L'Attestazione viene rilasciata da apposite Società Organismo di Attestazione (SOA) il cui compito è quello di garantire l'esistenza reale in capo all'Impresa dei requisiti di ordine generale e speciale, quali quelli tecnico-organizzativi, economico-finanziari, necessari per l'esecuzione dei LL.PP, così come previsti dal D.P.R. 34/2000.

Tra i requisiti d'ordine generale per la qualificazione si rinviene quello relativo a:

*"1) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro."*

Tanto le disposizioni contenute nell'art. 8 della Legge 109/94, quanto le disposizioni relative alle modalità di qualificazione delle imprese indicate nel D.P.R. 34/2000 non risultano certo sufficienti a descrivere l'effettivo impegno dell'impresa in merito alla prevenzione e protezione dei rischi.

Sull'argomento è intervenuta anche la Legge 327/2000 (c.d. "Legge Salvi"), che prevede che nell'ambito dei requisiti per la qualificazione *"vanno incluse anche le informazioni per l'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa"*, si dovranno pertanto richiedere sia prove concrete dell'assolvimento degli obblighi di legge che ulteriori informazioni inerenti l'organizzazione delle imprese in generale.

Quindi già in fase di definizione del Bando di Gara il Committente o Responsabile dei Lavori può prevedere sia la richiesta alle imprese di produrre una dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi di legge in tema di sicurezza del lavoro, sia la fornitura di ulteriori informazioni al fine di compiere una "valutazione soggettiva" dell'offerente.

Non c'è ombra di dubbio che all'atto dell'aggiudicazione l'impresa dovrà poi dimostrare in modo documentato la veridicità di ciò che ha autodichiarato. Questo aspetto, oltre a dare evidenza del fatto che il Committente si è mosso con diligenza e cognizione di causa, può contribuire anche a individuare la causa di eventuali offerte anomale per eccesso di ribasso, qualora risulti che non sono stati rispettati gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Si tratta quindi di definire quali sono gli elementi da richiedere nel bando di gara per la valutazione soggettiva dell'offerente in materia di sicurezza.

In via generale potremmo dire che per l'impresa il possesso dell'"idoneità tecnico-professionale" deve comportare almeno:

- Capacità organizzative;
- Disponibilità forza lavoro;
- Disponibilità attrezzature;
- Affidabilità anti-infortunistica;

In particolare l'impresa deve almeno poter dimostrare per:

#### A) Capacità organizzativa

- Struttura aziendale (DDL, DIR, PREP, MC, RSPPA, RLS, Deleghe);
- Capacità elaborazione P.O.S.;

- Applicare e far applicare P.S.C.;

#### B) Forza Lavoro

- Numero lavoratori dipendenti e da quanto tempo sono dipendenti;
- Formazione del personale (quanti, quali, come e per che cosa ...);
- Quali lavori si intendono subappaltare;

#### C) Attrezzature (D. Lgs. 626/94 e s.m.i., Art. 34)

- Possesso e proprietà;
- Effettuazione delle verifiche obbligatorie (D.Lgs. 359/99);
- Documento di valutazione dei rischi.

Per condurre efficacemente la fase di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa da parte del Committente o Responsabile dei Lavori, così come previsto dall'art. 3 comma 8 del D.Lgs. 494/96, può costituire utile riferimento il documento allegato **DOC. G/2** – “Richiesta requisiti per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale”.

In caso di subappalto, secondo le norme previste dall'art. 34 della legge sugli appalti pubblici di lavori, l'appaltatore dovrà provvedere a verificare l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori. Questi, infatti, devono essere “in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione dell'impresa”. Tuttavia, ciò non esime il Committente dai doveri di controllo: si ricorda che, per l'art. 20, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 494/96, il Committente o Responsabile dei Lavori è penalmente sanzionato se non compie una verifica sull'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore (identificato come impresa esecutrice e/o lavoratore autonomo o sub-contraente con incidenza della mano d'opera superiore il 50%) prima che questi entri in cantiere.

Si ritiene pertanto opportuno provvedere al rilascio dell'autorizzazione al subappalto mediante un provvedimento esplicito, compiuto a seguito della verifica dei requisiti, anziché con autorizzazione conseguente al silenzio–assenso previsto dall'art. 18, comma 9, della Legge 55/90. A tal fine, è opportuno che il Committente o Responsabile dei lavori definisca nel contratto stipulato con l'appaltatore una apposita procedura per dare evidenza oggettiva delle modalità attraverso cui viene effettuata la valutazione dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa/lavoratore autonomo operante in subappalto. In relazione al risultato della verifica effettuata dall'appaltatore, ed alle relative evidenze oggettive, la committenza pubblica rilascerà l'autorizzazione al subappalto. Allo scopo si propone di utilizzare come riferimento l'allegato documento **DOC. G/3** – “Autorizzazione al subappalto”.

In alternativa, nel caso che l'impresa affidataria sia in possesso della certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità in conformità alla norma Uni En Iso 9001 (condizione in molti casi prevista come obbligatoria dal sistema di qualificazione delle imprese per il settore degli appalti pubblici di lavori), è possibile verificare che la procedura adottata per la selezione dei sub-fornitori (subappaltatori/fornitori/lavoratori autonomi) specifichi una adeguata verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici coerentemente all'art. 3 comma 8 del D.Lgs. 494/96.

Per quanto riguarda poi i sub-affidamenti che esulano dall'obbligo di richiesta di autorizzazione (perché ricadenti nelle condizioni di cui all'art. 18, dodicesimo comma, della L. 55/90) è buona regola che le condizioni contrattuali con l'appaltatore prevedano esplicitamente l'obbligo di COMUNICAZIONE alla stazione appaltante, pena la risoluzione del contratto, del nominativo dell'impresa/lavoratore autonomo sub-affidatario.

La comunicazione alla committenza pubblica è fondamentale per due aspetti:

- il primo, per permettere al Committente o Responsabile dei lavori di adempiere all'obbligo di *verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici* così come previsto dall'art. 3 comma 8 del D.Lgs. 494/96;
- il secondo, per comunicare al coordinatore in fase di esecuzione la previsione dell'ingresso in cantiere di un'ulteriore impresa esecutrice/lavoratore autonomo.

Tra gli elementi da considerare nell'ambito della valutazione dei requisiti di idoneità tecnico-professionale è compresa anche, come già anticipato precedentemente, la capacità di elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), documento che dovrà essere trasmesso al Coordinatore in fase di esecuzione perché sia verificato come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. Conseguentemente, è opportuno che il contratto con l'appaltatore preveda esplicitamente l'obbligo di consegna di tale documento (anche di quello elaborato dai sub-affidatari) in tempi utili per poter effettuare una sua reale valutazione, e che comunque non si dia corso alla consegna dei lavori previste prima della sua approvazione da parte del CSE.

Infine, il D.Lgs. 494/1996 all'art. 3, comma 8 chiede al Committente o Responsabile dei lavori di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici in relazione ai lavori da affidare *“anche attraverso l'iscrizione alla C.C.I.A.A.o Albo Imprese Artigiane, e di chiedere alle imprese esecutrici medesime una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinta per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili, le quali stipulano un apposita convenzione coi predetti istituti al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché una dichiarazione relativa*

*al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.* La norma si applica alle imprese che eseguono i lavori edili o di ingegneria civile indicati nell'allegato 1 al D.Lgs. 494/1996, come modificato dal D.Lgs. 528/1999.

Nell'aprile 2004 è stato siglato, fra INPS e INAIL nazionali e le Associazioni nazionali di riferimento degli altri soggetti promotori, un protocollo di intesa che prevede l'istituzione di uno "Sportello unico per la regolarità contributiva", che recepisce i bisogni e le aspettative dell'utenza sul versante della semplificazione degli adempimenti e della maggiore efficienza del servizio reso dalle strutture pubbliche, per il rilascio delle attestazioni di regolarità contributiva nel settore delle costruzioni edili da parte dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili.

E' stato così istituito, per la richiesta della regolarità contributiva, il modello unificato per la denuncia di nuovo lavoro (Mod. 66 D.L.): tale modello, nella logica della semplificazione degli adempimenti amministrativi, contiene anche gli elementi e le informazioni della denuncia di nuovo lavoro all'INAIL, per cui la presentazione di richiesta della regolarità contributiva esonera l'azienda dall'obbligo di presentare la denuncia di nuovo lavoro, obbligo previsto dall'art. 10 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei Premi approvate con D.M. 12/12/2000.

E' previsto inoltre, da parte della stazione appaltante / committente, l'utilizzo del modello unificato anche nelle ipotesi di segnalazione della aggiudicazione e/o dell'inizio dei lavori, senza richiesta di regolarità contributiva.

L'attestazione unificata di regolarità contributiva per gli appalti pubblici, a richiesta delle stazioni appaltanti / committenti / imprese esecutrici, viene rilasciata dallo sportello unico per la regolarità contributiva nelle seguenti fasi:

- all'atto dell'ammissione alla gara di appalto;
- all'atto dell'aggiudicazione della gara di appalto;
- all'atto della stipulazione del contratto di appalto;
- all'atto della concessione di acconto su stati di avanzamento lavori;
- alla liquidazione finale dei lavori.

### **Designare il Coordinatore per la Esecuzione**

Anche in questo caso, come indicato nel precedente paragrafo relativo alla designazione del Coordinatore per la Progettazione CSP, il Committente o Responsabile dei Lavori deve individuare ed incaricare il Coordinatore per la Esecuzione (CSE). Per effettuare

formalmente tale designazione, si consiglia di utilizzare come riferimento il documento allegato **DOC. G/4** – “Conferimento incarico al Coordinatore per la Esecuzione”.

Nel caso di affidamento dell'incarico di Coordinatore per la Esecuzione a personale dipendente si può affermare che:

- l'individuazione del CSE deve essere compiuta prima dell'affidamento dei lavori e, preferibilmente, attribuendo le funzioni di direttore dei lavori e CSE alla medesima persona (art.127, comma 1, D.P.R.554/1999);
- la norma consente un'unica eccezione, nell'eventualità che il direttore dei lavori non sia titolato a svolgere le funzioni di CSE (attestato 120 ore): in questo caso il ruolo del CSE può essere svolto da un direttore operativo avente i requisiti richiesti per norma.

L'accettazione di una tale responsabilità dovrebbe comunque sempre avvenire sempre attraverso provvedimenti espliciti accettati espressamente dagli interessati.

## I COMPITI E LE ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI NELLA FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI

Avviato il cantiere, il Committente o il Responsabile dei lavori è tenuto a svolgere i seguenti compiti:

- comunicare il nominativo dei Coordinatori per la sicurezza alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, accertandosi che tali nominativi siano inseriti nel cartello di cantiere;
- verificare che il coordinatore per l'esecuzione faccia rispettare il piano di sicurezza e di coordinamento e le relative procedure di lavoro; tale compito è enormemente facilitato se già nel disciplinare di incarico viene esplicitamente richiesto che il coordinatore per l'esecuzione rendiconti periodicamente alla committenza in merito al proprio operato in cantiere, e ne vengono specificate le relative modalità;
- verificare, per tutta la durata del cantiere, la regolarità previdenziale e assicurativa dei lavoratori presenti in cantiere, chiedendo *alle imprese esecutrici una dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruità dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti* (art.8/3/g D.P.R. 554/1999).

Da ultimo, prima dell'affidamento dei lavori in cantiere, il Committente o il Responsabile dei lavori invia la cosiddetta *notifica preliminare* all'organo di vigilanza (Azienda USL e Direzione Provinciale del Lavoro) territorialmente competente. Si tratta di informare gli organi di vigilanza che si sta per aprire una nuova fabbrica - il cantiere appunto - sul loro territorio, fornendo dunque loro la possibilità di programmare al meglio le eventuali visite ispettive.

In fase esecutiva è soprattutto il Coordinatore per l'esecuzione a dover svolgere diversi compiti per la sicurezza, in particolare egli deve:

- assicurare l'applicazione dei contenuti del PSC;
- adeguare il PSC e il fascicolo se necessario;
- collaborare con le imprese per la pianificazione in sicurezza dei lavori garantendone il coordinamento;
- proporre al committente, in caso di gravi e ripetute violazioni del D.Lgs. 494/96, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese dal cantiere oppure la risoluzione del contratto.

Di fronte a tali proposte il Committente o Responsabile dei Lavori è tenuto a:

- *trasmettere agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto (art.8/1/u D.P.R.554/1999);*
- *valutare, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto qualora l'appaltatore sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per frodi nei confronti dei lavoratori nonché per violazione degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro (art.118/1 D.P.R.554/1999).*

Vediamo più nel dettaglio i contenuti di tali obblighi posti a carico del Committente o Responsabile dei lavori.

### **Comunicare i nominativi dei coordinatori per la sicurezza**

L'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n°494/1996 e s.m richiede al committente o al responsabile dei lavori la comunicazione alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi dei nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione. Lo stesso obbligo, è posto a carico del responsabile unico del procedimento (responsabile dei lavori), dall'art. 8 comma 3, lettera e) del D.P.R. n° 554/1999.

Entrambi i decreti citati prevedono, poi, che i nominativi di tali figure vengano indicati nel cartello di cantiere.

Per espletare formalmente i citati obblighi di trasmissione e comunicazione, si possono utilizzare i fac-simile riportati nel documento allegato **DOC. CSE/1** – “Comunicazione nominativi dei nominativi alle imprese esecutrici / lavoratori autonomi”.

### **Inviare la Notifica Preliminare**

Come cita il primo comma dell'art.11 del D. Lgs. 494/96 e successive modifiche, *“Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti ....”*

E' dunque l'allegato III ad indicarci esattamente cosa sia la notifica preliminare e che riportiamo, per chiarezza di esposizione, nel documento allegato **DOC. CSE/2** – “Notifica preliminare”.

In buona sostanza si tratta di un semplice documento informativo (i cui contenuti sono simili a quelli del cosiddetto cartello di cantiere), avente appunto lo scopo di informare l'Autorità locale di vigilanza che sul proprio territorio verrà aperto un cantiere in modo che questi possano programmare le loro visite ispettive.

La notifica preliminare va trasmessa solo per determinati lavori: è sempre l'art. 11, primo comma, a ricordare, infatti, che la notifica preliminare deve essere trasmessa *".....nei seguenti casi:*

*a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3;*

*b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;*

*c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno".*

La notifica preliminare deve essere dunque, trasmessa per tutti quei cantieri nei quali è nominato un coordinatore per la progettazione, in pratica in quei cantieri con più imprese e superiori a 200 uomini-giorno o con presenza di rischi particolari, oppure per quei cantieri dove l'obbligo di nomina del coordinatore per la sicurezza subentra per effetto di varianti in corso d'opera, quali ad esempio un aumento di nuove attività che fanno aumentare gli uomini-giorno, oppure che possono introdurre la presenza di rischi particolari.

Da ultimo, per effetto del punto c), la notifica va trasmessa anche quando non è obbligatoria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (perché opera una unica impresa) ma la consistenza del cantiere è pari o superiore ai 200 uomini-giorno. E' evidente, in quest'ultimo caso, che la notifica andrà trasmessa senza i nominativi dei coordinatori.

Ricordiamo, infine, che l'obbligo della trasmissione della notifica preliminare è posto in capo al committente o al responsabile dei lavori (responsabile del procedimento per le OO.PP.); la firma in calce alla lettera di invio della notifica deve dunque essere del committente o del responsabile dei lavori.

Abbiamo già ricordato che la notifica deve essere trasmessa alla Direzione provinciale del Lavoro e all'Azienda USL territorialmente competente. In particolare, tale soggetto è da individuarsi nel Servizio di Medicina del Lavoro del territorio nel quale è ubicato il cantiere, denominato in modo diverso da una regione all'altra.

La trasmissione della notifica può essere effettuata via posta, via fax o via posta elettronica, purché in ognuno dei casi sia sempre presente un riscontro di ritorno della trasmissione

avvenuta (ricevuta di ritorno, conferma invio fax o avvenuta trasmissione indicata in computer).

Copia della notifica preliminare deve essere affissa, in maniera visibile, nel cantiere. E' altresì custodita in baracca una copia con i relativi aggiornamenti e conferma di trasmissione, a disposizione degli organi di vigilanza territorialmente competenti.

La notifica deve essere aggiornata secondo l'andamento del cantiere, cioè quando vengono modificati i dati essenziali che ne compongono il contenuto, ed ogni eventuale aggiornamento implica nuovamente la trasmissione del documento aggiornato agli Organi di controllo.

Il mancato invio o, per meglio dire, l'omissione di trasmissione della notifica o degli eventuali aggiornamenti, costituisce una violazione amministrativa con specifica sanzione in capo al committente o al responsabile dei lavori da un minimo di 1 milione ad un massimo di 6 milioni.

### **Verificare la regolarità previdenziale ed assicurativa dei lavoratori delle imprese presenti in cantiere**

L'art.7 D.M.LL.PP. n.145/2000, impone alla committenza pubblica di comunicare formalmente all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile (Mod. 66 – DURC) l'emissione del certificato di pagamento per consentire a tali enti di attivare le procedure per il controllo della regolarità contributiva ed eventualmente pignorare i crediti che l'appaltatore ha nei confronti della stazione appaltante.

Ad ulteriore tutela e garanzia della regolarità contributiva dell'appaltatore, l'art.7 D.M.LL.PP.145/2000 prevede che venga operata una ritenuta dello 0,50% sull'importo dei lavori contabilizzato nei relativi SAL. Tali ritenute vengono svincolate in sede di liquidazione del conto finale solo entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del R.U.P agli enti INPS ed INAIL per la verifica che non ci siano eventuali inadempienze da parte dell'appaltatore.

Ne consegue che non è più richiesto al direttore dei lavori né al R.U.P. di sospendere la liquidazione dei SAL fintanto che non sia pervenuta risposta positiva (o silenzio-assenso dopo 30 giorni) dagli enti previdenziali e assicurativi poiché i medesimi possono attivare la procedura del pignoramento presso terzi per aggredire i crediti dell'appaltatore per debiti previdenziali fin dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione dell'emissione del primo certificato di pagamento.

In altri termini la verifica della regolarità contributiva non viene più compiuta direttamente dalla stazione appaltante ma dagli enti previdenziali e assicurativi che si attivano sulla base delle comunicazioni che ricevono dalla committenza sia al momento dell'apertura del cantiere sia in occasione dell'emissione dei certificati di pagamento.

L'appaltatore è solidalmente responsabile del fatto che il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, *osservi integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori* (art.18, comma 7, L.55/1990).

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve inoltre farsi carico di trasmettere alla committenza, per conto delle imprese subappaltatrici, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e, periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

In altri termini l'appaltatore principale garantisce alla committenza che il subappaltatore compia quelle medesime comunicazioni preventive e successive agli enti previdenziali, assicurativi e alla cassa edile a cui è tenuto esso stesso.

Ne consegue che le medesime modalità con cui la committenza pubblica informa gli enti previdenziali e assicurativi ai fini del controllo di regolarità contributiva relativa all'impresa appaltatrice si estendono anche alle imprese subappaltatrici.

A supporto di tale attività di verifica da parte degli enti previdenziali e assicurativi si noti inoltre che il direttore dei lavori (o un suo assistente all'uopo incaricato) deve registrare quotidianamente nel giornale dei lavori *le specie e il numero di operai* (art.157, comma 1, D.P.R.554/1999).

### **Controllare l'attività del Coordinatore in fase di esecuzione**

Il committente o il Responsabile dei lavori deve verificare che il CSE assicuri, con le opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (art.6, comma 2, D.Lgs. 494/1996, così come modificato dal D.Lgs. 528/1999).

L'obbligatorietà di tali attività di controllo è ribadita anche dall'art.8, comma 3, lettera d), D.P.R. 554/1999.

Se tali attività di controllo non sono poste in essere con la dovuta diligenza è prevista una sanzione penale (art.20, comma 1, lettera a) D.Lgs. 494/1996).

Tuttavia, né il D.Lgs. 494/1996 né il D.P.R. 554/1999 disciplinano le modalità per svolgere diligentemente tale l'attività di controllo sull'operato del CSE.

Da ciò discende che ciascun Committente o Responsabile dei lavori può liberamente adottare le modalità e le procedure di controllo che ritiene opportune in relazione a quel particolare intervento, ed idonee a dimostrare che un'attività di controllo è stata puntualmente e periodicamente compiuta.

In fase di esecuzione il controllo sull'operato del CSE deve svilupparsi per tutta la durata del cantiere, tenendo conto altresì delle fasi lavorative che vi si svolgono.

Ipotizzando che il Direttore dei lavori sia anche CSE, la modalità più semplice di svolgimento dell'attività di controllo presuppone che:

- a) il CSE annoti nel giornale dei lavori (o in analogo documento appositamente predisposto) le attività svolte nell'esercizio delle proprie funzioni;
- b) il Committente o il Responsabile dei lavori acquisisca periodicamente copia del giornale dei lavori (o del documento appositamente predisposto per la registrazione delle attività del CSE), valutando l'appropriatezza di queste ultime (ad esempio, frequenza della presenza in cantiere, delle verifiche effettuate, etc.).

Quale che sia il documento ove il CSE registra le proprie azioni, il R.U.P. dovrà avere cura di specificare nella lettera di conferimento dell'incarico che viene attribuito al CSE:

- che il CSE deve registrare le azioni che compie in cantiere e
- che copia di tali registrazioni deve essere periodicamente trasmessa al Committente o al Responsabile dei lavori.

A questo punto è necessario puntualizzare alcuni aspetti relativi alle attività previste dal D.Lgs. 494/96 e successive modifiche in capo al Coordinatore in fase di Esecuzione.

Il ruolo del Coordinatore per l'esecuzione, parzialmente rivisto dalle norme del D.lgs. n° 528/99, pur sgravato della responsabilità di dover “**assicurare** (anziché garantire) *con azioni di coordinamento e controllo l'applicazione delle disposizioni contenute nei Piani di Sicurezza e Coordinamento*”, si è arricchito di ulteriori obblighi e compiti che ne rafforzano la centralità assieme al committente nel sistema prevenzionistico posto a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.

Approfondendo il ragionamento sul significato della frase “assicurare con azioni di coordinamento e controllo”, possono essere individuate una serie di attività da **parte del CSE che hanno comunque una ricaduta sulle responsabilità del Committente o Responsabile dei Lavori**, e che possiamo così riassumere:

- **verificare l'applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.** Intanto è importante che il CSE si accerti dell'avvenuta consegna del PSC, da parte del committente o del responsabile dei lavori, a tutte le imprese invitate a presentare le offerte per l'esecuzione dei lavori. A questo scopo, il CSE può limitarsi a farsi trasmettere copia della lettera di trasmissione del documento da parte del Committente. Come passo successivo, il CSE verifica che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto il PSC dall'impresa aggiudicataria (obbligo del Datore di Lavoro in regime di subaffidamento dei lavori). Come già anticipato relativamente agli aspetti concernenti le clausole contrattuali, è opportuno che il Committente esiga la comunicazione formale da parte dell'impresa appaltatrice (a sé ed al CSE) di avvenuta trasmissione del PSC alle imprese subaffidatarie, e l'apposizione sul PSC delle firme dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi in quanto parte integrante del contratto di appalto. Il CSE dovrà poi verificare, prima del loro ingresso in cantiere, l'idoneità tecnico professionale di tutte le imprese esecutrici, compresa l'adeguatezza del loro piano operativo di sicurezza (POS), e che le stesse adeguino, se necessario i rispettivi POS. Per soddisfare questo punto è necessario che il Committente abbia previsto, come clausola contrattuale verso l'impresa appaltatrice, che essa provveda all'atto della stipula dei suoi sub-contratti la comunicazione (sia alla committenza che al CSE) del nominativo del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio e fornitura affidati, nonché quanto richiesto dall'impresa affidataria per la selezione delle ditte e dei lavoratori autonomi. Questo vale anche nei casi in cui si verifichi il "*sub del sub*", ad esempio nel caso, previsto dalla legge, di fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali. Nel caso di aggiudicazione a strutture di tipo Consortile o ATI, il committente comunicherà per iscritto al CSE il nominativo dell'impresa "*capo-fila*" e del relativo responsabile della sicurezza (capocantiere), che per tutta la durata del cantiere sarà responsabile per la realizzazione ed il rispetto di tutte le misure preventive e protettive contenute nel PSC ed indicate durante i sopralluoghi dal CSE. Infine il CSE dovrà verificare in cantiere, con azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione del PSC e delle procedure di lavoro definite nei POS: in buona sostanza sarà utile specificare nel disciplinare di incarico del CSE quali sono le azioni di coordinamento e controllo previste, e le relative modalità di registrazione. Ad esempio, può essere prevista l'istituzione di un registro delle azioni di coordinamento e di un registro delle azioni di controllo che il CSE utilizzerà per informare il Committente o Responsabile dei lavori e Direttore dei Lavori, sull'andamento del cantiere per quanto concerne il rispetto della sicurezza anche in relazione agli strumenti contrattuali. Sarà essenziale per ogni provvedimento intrapreso dal CSE avere sempre

traccia scritta anche quando il provvedimento prevede la sospensione delle singole lavorazioni con pericolo grave ed imminente.

- **verificare che il Piano Operativo di Sicurezza (POS) sia effettivamente complementare del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)** con eventuali proposte di modifica da parte delle imprese appaltatrici. In tal senso, per il Committente, sarà importante la collaborazione del CSE affinché verifichi l'affidabilità antinfortunistica di tutte le imprese esecutrici. E' buona regola che i contratti non siano stipulati fintanto che il CSE non valuti come "idoneo" il POS delle imprese esecutrici prima del loro ingresso in cantiere. E' buona regola che il CSE informi il Committente sull'esito dell'avvenuta verifica del POS anche in relazione al rispetto dei requisiti minimi enunciati dal DPR 222/03. Questo passaggio è importante anche come controllo sul criterio di selezione delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi da parte dell'impresa aggiudicataria.
- **organizzare la cooperazione, il coordinamento e l'informazione reciproca tra datori di lavoro e lavoratori autonomi.** Anche in questo caso, sarà utile specificare nel disciplinare di incarico del CSE quali sono le azioni per svolgere tale compito. A tal proposito sarà rilevante attuare quanto previsto nelle clausole contrattuali e cioè che saranno ammessi in cantiere le imprese e lavoratori autonomi solo a seguito di riunione di pianificazione e coordinamento organizzata dal CSE e Direttore dei Lavori e che tutte le imprese esecutrici e lavoratori autonomi non potranno esentarsi dal partecipare ad eventuali riunioni stabilite dal CSE qualora quest'ultimo ritesse opportuno organizzarle.
- **segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori le inosservanze alle disposizioni di Sicurezza, proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.** Il CSE deve sempre segnalare per iscritto al Committente o al Responsabile dei lavori e al Direttore dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese o lavoratori autonomi interessati, le inosservanze degli artt.7, 8 e 9 e delle prescrizioni del PSC, con proposta di sospendere i lavori, ovvero allontanare le imprese o lavoratori autonomi, ovvero risolvere il contratto. In questo caso il Committente dovrà adottare dei provvedimenti, altrimenti il CSE dovrà farsi parte diligente nel dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL e Direzione Lavoro.
- **sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti.** Il CSE dovrà informare il Committente o il Responsabile dei lavori e il Direttore dei Lavori quando intraprende un provvedimento di sospensione delle singole lavorazioni conseguente alla valutazione della sussistenza di un pericolo grave

ed imminente. Alla verifica da parte del CSE che siano stati effettuati i necessari adeguamenti da parte dell'impresa o del lavoratore autonomo coinvolto, e che le lavorazioni possono essere quindi riavviate, sarà nuovamente informato il Committente o il Responsabile dei lavori e Direttore dei Lavori.

### **Adottare dei provvedimenti in seguito a segnalazioni del Coordinatore per l'esecuzione**

Qualora il CSE riscontri che un'impresa o un lavoratore autonomo non rispetti le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 494/96 o le prescrizioni del PSC è tenuto a :

- contestare per iscritto tali inosservanze alle imprese o lavoratori interessati;
- segnalare al Committente o responsabile dei lavori tali situazioni, proponendo, a seconda dei casi, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.

Nell'eventualità che il committente o responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento a seguito di tale segnalazione, il CSE deve provvedere a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL e alla direzione provinciale del lavoro (art. 5, comma 1, lettera e) D.Lgs. 494/96).

Poiché il CSE è punito penalmente se non attiva il procedimento sopra descritto, è ragionevole supporre che in tali circostanze il Committente o il Responsabile dei lavori dovrà adottare tempestivamente adeguati provvedimenti, senza alcun indugio o atteggiamento lassista.

Il provvedimento di sospensione dei lavori dietro richiesta dal CSE può essere ricondotta all'art. 133, commi 1e 2 del DPR 554/99, in cui il responsabile Unico di Procedimento per ragioni di pubblico interesse o necessità sospende l'intero cantiere. Tale provvedimento è da assumersi per inadempienze dell'appaltatore principale. L'allontanamento delle imprese sub-affidatarie o dei lavoratori autonomi non trova invece una propria regolamentazione specifica nella disciplina dei lavori pubblici. Purtroppo il committente o responsabile dei lavori può più agevolmente disporre la sospensione parziale dei lavori eseguiti dai subappaltatori e/o lavoratori autonomi od il loro allontanamento se nel contratto stipulato con l'impresa appaltatrice sono previste specifiche clausole (si veda in proposito il precedente capitolo "Che cosa fa il committente o responsabile dei lavori").

La risoluzione del contratto dovrebbe costituire l'estremo rimedio qualora l'impresa non intenda in alcun modo aderire alle sollecitazioni del CSE e violi le disposizioni degli art. 7, 8 e

9 del D.lgs. 494/96 o del PSC e del POS. Tale provvedimento può essere adottato solo nei confronti dell'appaltatore principale e non dei subappaltatori: ciò deriva ovviamente dal fatto che la committenza può risolvere solamente il contratto di cui sia contraente, e non anche i subcontratti stipulati tra l'appaltatore e subappaltatori. Il provvedimento di risoluzione del contratto può essere ricondotto all'art. 119 del DPR 554/99, che prevede la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tenendo presente che il rispetto di quanto previsto dal PSC, dal POS e dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro costituiscono a pieno titolo obbligazione contrattuale.

## **ALLEGATI**

Si riportano nel seguito i documenti allegati di volta in volta richiamati nei capitoli precedenti, predisposti al fine di costituire utile riferimento per lo svolgimento delle diverse attività previste.

### **DOCUMENTI CONTRATTUALI**

**DOC. DC/1** “Conferimento incarico al responsabile dei lavori”,

**DOC. DC/2** – “Lista di controllo per il Committente o Responsabile dei lavori”

**DOC. DC/3** – “Funzioni del CSE”

### **DOCUMENTI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE**

**DOC. CSP/1** – “Stima degli UxG”

**DOC. CSP/2** – “Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori”.

**DOC. CSP/3** – “Conferimento incarico al Coordinatore per la Progettazione

**DOC. CSP/4** – “Check-list per la valutazione del piano di sicurezza e coordinamento”

**DOC. CSP/5** – “Check-list di valutazione del fascicolo tecnico”

### **DOCUMENTI DI SUPPORTO ALLA FASE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI**

**DOC. G/1** – “Trasmissione del PSC”.

**DOC. G/2** – “Richiesta requisiti per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale”.

**DOC. G/3** – “Autorizzazione al subappalto”.

**DOC. G/4** – “Conferimento incarico al Coordinatore per la Esecuzione”.

### **DOCUMENTI DI SUPPORTO ALLA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

**DOC. CSE/1** – “Comunicazione nominativi dei nominativi alle imprese esecutrici / lavoratori autonomi”.

**DOC. CSE/2** – “Notifica preliminare”.